



Agenzia delle Entrate

*Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso*

Roma, 3 Giugno 2003

OGGETTO: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) – Incentivi agli investimenti

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Evoluzione della disciplina dell'agevolazione	3
3	Articolo 62 della legge finanziaria.....	7
3.1	Monitoraggio dei crediti	9
3.1.1	Monitoraggio previsto dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b)	11
3.1.2	Investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002	12
3.1.3	Avvio dell'investimento	15
3.1.4	Investimenti avviati a decorrere dall'8 luglio 2002	21
3.1.5	Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare	21
4	Ripresa dell'utilizzazione per i contribuenti indicati alle lettere a) e b).....	22
5	Regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2003	24
6	Rinnovo delle istanze non accolte.....	26
7	Istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 2003.....	30
8	Validità delle istanze e limiti di utilizzazione dei crediti	31

ALLEGATI:

- Tabella 1: *Aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea*
- Tabella 2: *Aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea*
- Tabella 3: *Aree diverse da quelle delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea*

1 Premessa

L'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (di seguito Finanziaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 del 31 dicembre 2002 - Serie generale, detta disposizioni riguardanti gli "incentivi per gli investimenti" nelle aree svantaggiate.

Tale articolo interviene sulla disciplina relativa al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, apportando modifiche che, in sintesi, riguardano:

- il monitoraggio degli utilizzi dei crediti spettanti, attraverso la comunicazione dei dati necessari a garantire, per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione (quindi fino al 31 dicembre 2006), il controllo dei flussi di spesa nei limiti delle risorse finanziarie stanziare;
- l'ammissione al contributo per l'anno 2003 delle istanze presentate nel 2002 e non accolte per esaurimento delle risorse finanziarie, nonché delle istanze da presentare per la prima volta;
- l'abrogazione del comma 1-quater dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, che prevedeva, entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza, la trasmissione in via telematica di una comunicazione di dati da parte dei soggetti ammessi al contributo;
- la rideterminazione delle risorse finanziarie disponibili.

Prima di analizzare le nuove disposizioni, si ritiene opportuno ricordare le norme che hanno disciplinato nel tempo l'agevolazione in esame.

2 Evoluzione della disciplina dell'agevolazione

Il credito d'imposta per le aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), è stato oggetto di interventi normativi che ne hanno sensibilmente modificato la disciplina.

Nella sua formulazione originaria, tale norma attribuisce, fino al 31 dicembre 2006, un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree territoriali ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito Trattato).

Le aree territoriali originariamente ammesse all'agevolazione sono quelle indicate nelle Tabelle 1, 2 e 3, riportate in allegato alla presente circolare.

In particolare:

- nella Tabella 1 sono indicate, le aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato (colonna 1), distinte secondo la dimensione dell'impresa (colonna 2), nonché le intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 175 del 24 giugno 2000) nella misura piena applicabile agli investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002 (colonna 3) e nella misura ridotta (85% della misura piena) per gli investimenti ammessi all'agevolazione secondo le disposizioni introdotte dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni (colonna 4);
- nella Tabella 2 sono indicate le aree [c.d. bacini di occupazione o sistemi locali del lavoro (SLL)] ammesse integralmente (Parte I) o parzialmente (Parte II) alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, delle Regioni Abruzzo e Molise, nonché le intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale secondo la dimensione dell'impresa (colonne 4 e 5);
- nella Tabella 3 sono indicate le aree [c.d. bacini di occupazione o sistemi locali del lavoro (SLL)] ammesse integralmente (Parte I) o parzialmente (Parte II) alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, delle Regioni diverse da Abruzzo e Molise (Centro-Nord), nonché le intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale secondo la dimensione dell'impresa (colonne 4, 5 e 6);

L'agevolazione in questione, rientra nel novero degli "aiuti di Stato" di cui all'articolo 87 del predetto Trattato e, pertanto, spiega i suoi effetti soltanto dopo la specifica autorizzazione da parte della commissione europea avvenuta:

- con decisione SG(2001) D/286841 del 13 marzo 2001, relativamente ai settori ammessi all'agevolazione diversi dal settore agricoltura e dal settore trasporti (regime di aiuti N 646/A/2000);
- con decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001, relativamente al settore agricoltura (regime di aiuti N 646/C/2000);
- con decisione C(2002) 1600fin del 7 maggio 2002, relativamente al settore trasporti (regime di aiuti N 646/B/2000).

Secondo quanto contenuto nell'originaria formulazione dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, il credito d'imposta era utilizzabile "in via automatica" esclusivamente in compensazione con modello di versamento unificato F24, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura piena prevista dalla predetta Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, riportata nella Tabella 1, colonna 3, nella Tabella 2, colonne 4 e 5 e nella Tabella 3, colonne 4, 5 e 6.

Il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (in vigore dall'8 luglio 2002), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 (in vigore dall'11 agosto 2002), sulla base della decisione della Commissione europea C(2002) 1600cor del 21 giugno 2002, ha sensibilmente riformulato la disciplina agevolativa in questione.

In particolare, l'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002 ha eliminato la fruizione automatica dell'agevolazione prevedendo una specifica procedura di monitoraggio che regola, attraverso la presentazione di un'istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, l'accesso all'agevolazione. Lo stesso articolo 10, inoltre, ha ridotto le percentuali di intensità di aiuto previste (vedi Tabella 1, colonna 4) ed ha modificato l'ambito soggettivo dell'agevolazione, riducendo i settori economici ammessi ed eliminando l'esclusione dall'agevolazione prevista dalla norma previgente per gli

enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che svolgono attività d'impresa.

L'articolo 11 dello stesso decreto legge n. 138 ha, invece, modificato l'agevolazione per il settore agricolo, in forza della specifica decisione della Commissione europea C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, prevedendo, tra l'altro, anche per tale settore la procedura di ammissione al contributo tramite istanza da inoltrare al Centro operativo di Pescara.

La legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 138, ha apportato alcune modifiche alla disciplina introdotta dallo stesso decreto.

Gli interventi legislativi appena ricordati fanno riferimento a due diverse autorizzazioni comunitarie. La disciplina di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, trova fondamento nella decisione della Commissione europea n. 286841 del 13 marzo 2001 (Aiuto N 646/A/00). Il regime agevolativo riferito alle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002 trova fondamento nell'approvazione della Commissione europea avvenuta con decisione n. C(2002) 1796 del 21 giugno 2002 (Aiuto N 324/02).

Le disposizioni della legge n. 178 del 2002, che ha convertito con modificazioni il citato decreto legge n. 138, sono applicabili solo in quanto compatibili con quanto autorizzato dalla Commissione con riferimento all'Aiuto N 324/02, dovendosi ritenere che, relativamente alle modifiche "comunitariamente rilevanti" introdotte dalla citata legge n. 178, necessita la specifica autorizzazione della Commissione europea.

Per quanto riguarda le misure percentuali del credito d'imposta spettante (cosiddette "intensità di aiuto"), si precisa che:

- per gli investimenti cui è applicabile il regime in vigore anteriormente all'8 luglio 2002, le intensità di aiuto sono pari, per tutte le aree territoriali ammesse (indicate nelle Tabelle 1, 2 e 3), ai massimali previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale;

- per gli investimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Aiuto N 324/02 (regime attualmente in vigore) di cui all'autorizzazione comunitaria del 21 giugno 2002 le intensità sono pari:
 - all'85% del massimale previsto dalla predette Carta, per le aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato, indicate nella Tabella 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia);
 - al massimale indicato nella Carta italiana, per le aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato delle Regioni Abruzzo e Molise, indicate nella Tabella 2;

Per le aree di cui alla Tabelle 2 (aree delle regioni Abruzzo e Molise) ed alla Tabella 3 (aree del Centro Nord), la misura dell'intensità di aiuto, in un primo momento ridotta all'85% del massimale previsto dalla Carta italiana per effetto delle disposizioni emanante in sede di conversione del decreto legge n. 138, è ora stabilita nella misura piena, in virtù di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, lettera c) della Finanziaria 2003.

L'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, al fine di garantire il completo monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta, ha previsto:

- 1) la sospensione dell'utilizzo del credito d'imposta fino al 30 marzo 2003;
- 2) la comunicazione dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati;
- 3) la ripresa dell'utilizzazione del credito a decorrere dal 31 marzo 2003, termine prorogato al 10 aprile 2003 dall'articolo 62 della legge in commento.

L'articolo 62 della Finanziaria 2003, infine, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina agevolativa in commento.

3 *Articolo 62 della legge finanziaria*

L'articolo 62 della Finanziaria 2003, *“al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti*

nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa", modifica la disciplina del credito d'imposta introducendo disposizioni che regolano:

- I il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, attraverso la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti [comma 1, lettere a) e b)], da trasmettere in via telematica utilizzando i Modelli CVS e CTS approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2003, nonché l'obbligo di indicazione dei dati relativi all'agevolazione in commento nella dichiarazione annuale dei redditi [comma 1, lettera i)];
- II la temporanea sospensione, per i soggetti di cui al punto precedente, dell'utilizzazione del credito, ripresa a decorrere dal 10 aprile 2003 nelle misure previste dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 62, comma 1;
- III il mantenimento dell'agevolazione fino a tutto l'anno 2006, anche per gli investimenti effettuati nei territori del Centro-Nord [comma 1, lettera c)]. La fruizione del credito, per tali territori, indicati nella Tabella 3, è subordinata a specifica autorizzazione della Commissione europea;
- IV la presentazione di una "istanza di rinnovo", da trasmettere in via telematica utilizzando il Modello RTS approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003, da parte dei soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza presentata per il 2002, ai sensi del decreto legge n. 138, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ciò per consentire agli stessi di partecipare all'assegnazione dei fondi stanziati per l'anno 2003 [comma 1, lettera d)];
- V la possibilità di presentare "nuove istanze" (diverse da quelle previste per il 2002), da trasmettere in via telematica utilizzando il Modello ITS approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio

2003), a valere sulle risorse messe a disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2003 [comma 1, lettera e)];

- VI la previsione di vincoli di utilizzo per il credito d'imposta che matura con riferimento agli investimenti agevolati sulla base delle "istanze di rinnovo", di cui al precedente punto III, e delle "nuove istanze" di cui al precedente punto IV, a decorrere dal 1° gennaio 2003 [comma 1, lettere f) e g)];
- VII la conferma della procedura di assegnazione delle risorse in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, secondo le disposizioni contenute nei commi 1-ter e seguenti dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 [comma 1, lettera h)];
- VIII l'abrogazione del comma 1-quater dello stesso articolo 8, che prevedeva l'obbligo di presentare, entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui l'istanza era presentata, una dichiarazione contenente i dati rilevanti per la fruizione del credito [comma 2)];
- IX la rideterminazione delle risorse finanziarie per la copertura degli utilizzi del credito, distintamente per le diverse fattispecie previste [comma 3)];
- X l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, relativo al monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, il cui contenuto è stato riproposto nell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) [comma 7)].

Si forniscono, di seguito, chiarimenti in ordine alle singole modifiche introdotte dalla norma in esame.

3.1 Monitoraggio dei crediti

Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 62 prevedono:

- 1) la sospensione dell'utilizzo del credito d'imposta sia per i soggetti che "*hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002*" [comma 1, lettera a)] sia per i soggetti che "*à decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate*", relativamente alle istanze presentate ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal decreto legge n. 138 [comma 1, lettera b)];

- 2) la “comunicazione” dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati;
- 3) la ripresa dell'utilizzazione del credito a decorrere dal 10 aprile 2003:
 - per i soggetti di cui alla citata lettera a), in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al precedente punto 2);
 - per i soggetti di cui alla lettera b), fino a concorrenza del 35 per cento del credito complessivamente ammesso nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2003, sono stati approvati i seguenti modelli di comunicazione dei dati necessari ai fini del predetto monitoraggio:

- Modello CVS, utilizzabile dai soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 (articolo 62, comma 1, lettera a) della Finanziaria 2003);
- Modello CTS, utilizzabile dai soggetti che hanno conseguito l'assenso relativamente alle istanze presentate ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal decreto legge n. 138 (articolo 62, comma 1, lettera b) della Finanziaria 2003).

Il provvedimento ha inoltre stabilito che i predetti modelli andavano trasmessi in via telematica al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara dal 31 gennaio al 28 febbraio 2003.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'agevolazione.

Per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 62, comma 1, la fruizione del credito d'imposta è stata sospesa “*a decorrere dalla data di entrata in vigore*” della legge finanziaria e fino al 10 aprile 2003.

Tale sospensione, peraltro, era già operante a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 253 del 2002 (13 novembre 2002), le cui disposizioni sono state recepite nel comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 62 della legge in commento.

Con riferimento ai soggetti - diversi da quelli richiamati al comma 1, lettere a) e b) - che accedono all'agevolazione solo a partire dal 2003, l'articolo 62, a fini di monitoraggio e controllo dei flussi di spesa, prevede:

- la presentazione di "istanze di rinnovo" e di "nuove istanze" a valere sulle risorse finanziarie disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- il riscontro degli utilizzi "*secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati*", come previsto dal primo periodo della lettera f);
- l'inserimento dei dati rilevanti nelle dichiarazioni annuali dei redditi;
- la previsione, a pena di decadenza, di limiti minimi e massimi di utilizzo, indicati nell'articolo 62, comma 1, lettera f), della Finanziaria 2003.

3.1.1 Monitoraggio previsto dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b)

Le disposizioni relative al monitoraggio riguardano tutti i soggetti che, ricorrendone i presupposti, intendono utilizzare in compensazione il credito d'imposta in esame.

Sono tenuti, in particolare, a comunicare i dati:

- i soggetti che "*hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002*" [articolo 62, comma 1, lettera a)];
- i soggetti che "*hanno conseguito l'assenso...relativamente alle istanze presentate ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000*", come modificato dal decreto legge n. 138 [articolo 62, comma 1, lettera b)].

Per tali soggetti, con esclusione di quelli con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la presentazione dei modelli CVS e CTS, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla 31 dicembre 2002, assolve anche all'obbligo (previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera i) della legge n. 289 del

2002) di indicare i dati relativi agli investimenti agevolabili nella dichiarazione annuale dei redditi.

3.1.2 Investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002

Rientrano nel disposto dell'articolo 62, comma 1, lettera a), i soggetti ammessi a beneficiare del credito d'imposta secondo le regole in vigore prima delle modifiche apportate con il decreto legge n. 138 del 2002.

Sono questi i soggetti che, avendo "avviato" investimenti agevolabili prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto n. 138, cioè *'anteriamente alla data dell'8 luglio 2002'*, potevano effettuare la compensazione con Modello F24 senza presentare alcuna istanza preventiva.

Nel Modello CVS, che andava presentato entro il 28 febbraio 2003, essi hanno evidenziato non solo gli investimenti realizzati anteriormente all'8 luglio 2002, per i quali il credito d'imposta è già maturato, ma anche quelli che, alla medesima data, sono stati avviati, purché la loro realizzazione avvenga entro il 31 dicembre 2006.

Si precisa che, nell'ambito della medesima struttura produttiva, possono coesistere diversi ed autonomi investimenti, agevolati secondo differenti discipline di applicazione del credito d'imposta (il contribuente potrebbe, ad esempio, nel contempo realizzare investimenti agevolabili secondo il regime in vigore prima dell'8 luglio 2002, investimenti autorizzati in virtù di istanza ammessa per il 2002 ed investimenti autorizzati in virtù di istanze rinnovate o nuove per il 2003).

In tal caso, l'investimento dovrà determinarsi, per ciascuna struttura produttiva, al netto della quota parte di dismissioni, cessioni e ammortamenti corrispondente al rapporto tra gli investimenti lordi da realizzare secondo la specifica disciplina ed il totale complessivo degli investimenti riferiti alla medesima struttura produttiva.

ESEMPIO 1 - Ripartizione dell'investimento netto di una struttura produttiva tra le diverse discipline agevolative applicabili

Nella medesima struttura produttiva, un contribuente intende realizzare, nell'anno 2003, diversi investimenti, da indicare negli appositi modelli di comunicazione e di istanza (Modelli CVS, CTS, RTS e ITS).

Tenuto conto che tali investimenti ammontano complessivamente a € 40.000 e che l'ammontare complessivo di cessioni dismissioni e ammortamenti (C-D-A) riferiti alla struttura produttiva è pari a € 10.000, la suddivisione degli investimenti netti per specifica disciplina agevolativa di riferimento risulta dalla seguente tabella:

Categoria di investimento	Modello relativo	Investimenti		Valore C-D-A	Investimento netto
		Importo	Rapporto		
Regime ante 8/07/2002	CVS	20.000	0,500	5.000	15.000
Istanza ammessa 2002	CTS	5.000	0,125	1.250	3.750
Istanza rinnovata 2003	RTS	5.000	0,125	1.250	3.750
Nuova istanza 2003	ITS	10.000	0,250	2.500	7.500
Totale investimenti		40.000	1,000	10.000	30.000

Resta inteso che detta ripartizione non dovrà essere effettuata qualora nella medesima struttura produttiva tutti gli investimenti siano soggetti ad un'unica disciplina di applicazione del credito d'imposta.

Rientrano tra i destinatari della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a), anche i soggetti operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammessi alla fruizione del credito d'imposta secondo il regime autorizzato con decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001.

Il settore agricolo, infatti, sin dall'originaria formulazione della norma dell'articolo 8, è stato inserito tra i settori destinatari dell'agevolazione, come

risulta al punto 8.1 del “Modello per la notificazione dei regimi di aiuto a finalità regionale”.

A partire dall’8 luglio 2002, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 11 dello stesso decreto legge n. 138, le imprese del settore agricolo godono, invece, dell’agevolazione secondo un regime diverso da quello originariamente previsto dall’articolo 8.

Conseguentemente, fatta eccezione per gli investimenti avviati prima dell’8 luglio 2002 (rientranti nel regime in vigore anteriormente a tale data), alle imprese operanti nel settore agricolo soggette al regime agevolativo di cui al predetto articolo 11, non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 62 della Finanziaria 2003.

Rientrano invece nel monitoraggio, nei limiti appresso specificati, le imprese operanti nel settore dei trasporti, il cui specifico regime è stato autorizzato dalla Commissione Europea con la richiamata decisione C(2002) 1600/fin del 7 maggio 2002 relativa all’aiuto di Stato N 646/B/2000.

Si ricorda che, in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002, l’agevolazione è riferita esclusivamente alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e che pertanto dalla data di entrata in vigore del citato decreto, le imprese operanti nel settore dei trasporti non sono più comprese nel novero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione.

La decisione C(2002)1706 del 21 giugno 2002, con cui la Commissione Europea ha autorizzato il regime agevolativo di cui al citato articolo 10, ha infatti espressamente previsto che tale regime *“non si applica al settore dei trasporti (rendendo, conseguentemente, il regime di aiuti N 646/B/2000 privo di effetti)”* [Cfr. Decisione C(2002)1706 del 21 giugno 2002, paragrafo 12].

Atteso che il regime agevolativo per il settore dei trasporti non è più efficace a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 138, le imprese operanti in tale settore dovranno evidenziare nella comunicazione dei dati di cui all'articolo 62, lettera a), esclusivamente gli investimenti avviati successivamente al 7 maggio 2002 (data in cui è stato autorizzato lo specifico regime) e anteriormente all'8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 138), specificando gli investimenti realizzati e da realizzare fino al 31 dicembre 2006.

Si ricorda che i contribuenti indicati nell'articolo 62, lettera a) determinano il credito d'imposta (e ne indicano l'importo relativo nel Modello CVS) secondo le intensità di aiuto previste dalle specifiche autorizzazioni comunitarie.

Tali misure, in particolare, sono indicate nella Tabella 1, colonna 3, per il regime N 646/A/2000 di cui alla decisione SG(2001) D/286841 del 13 marzo 2001 (settori diversi da agricoltura e trasporti) ed al regime N 646/B/2000 di cui alla decisione C(2002) 1600fin del 7 maggio 2002 (settore trasporti).

Con riferimento al regime N 646/C/2000 (settore agricoltura), anch'esso rientrante, come già precisato, nell'ambito di applicazione dell'articolo 62, comma 1, lettera a), deve invece farsi riferimento ai criteri ed alle intensità indicate nella specifica autorizzazione, avvenuta con decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001.

3.1.3 Avvio dell'investimento

Il concetto di avvio dell'investimento ("avvio della realizzazione dell'investimento"), al quale occorre far riferimento per individuare il regime agevolativo applicabile agli investimenti effettuati, è stato introdotto dall'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002.

Nell'ambito della disciplina relativa all'originario regime di aiuti N 646/A/2000, autorizzato con la decisione SG(2002) D/286841 del 13 marzo 2001, il momento di avvio dell'investimento non aveva alcuna rilevanza, essendo

la fruizione del beneficio legata al momento in cui matura il relativo diritto, vale a dire alla data in cui l'investimento agevolato viene "realizzato", ossia quando esso è concretamente portato a termine.

L'effettiva realizzazione dell'investimento, valutata con riferimento al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 75 del TUIR, costituiva, quindi, nell'ambito del regime originario, l'unica condizione richiesta per la fruizione del credito.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 75, tanto nel regime originario quanto in quello in vigore dall'8 luglio 2002, l'investimento si considera realizzato *"alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale"*.

L'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002 ha introdotto un nuovo regime agevolativo e, in funzione dell'esigenza di controllare i flussi di spesa, con riferimento agli investimenti avviati dall'8 luglio 2002, ha specificato che *"per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attività da realizzare in economia"*.

Agli investimenti avviati prima della predetta data è applicabile la disciplina previgente l'entrata in vigore del decreto legge 138 del 2002, come risulta indirettamente dall'originaria formulazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge n. 138, che prevedeva l'applicazione delle norme introdotte dallo stesso articolo agli *"investimenti da avviare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto"*.

Tale principio trova conferma nel testo del medesimo comma 3, come risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 178 del 2002.

Il secondo periodo del comma 3 prevede, infatti, che *"per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione (11 agosto 2002)... si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche"*

se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Ne consegue che per gli investimenti il cui contratto risulta concluso successivamente all'8 luglio 2002 e anteriormente all'11 agosto 2002 resta ferma l'applicazione delle originarie disposizioni del decreto legge, in particolare quelle contenute nel comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in virtù delle quali i contribuenti si impegnano "a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza".

In altri termini, in sede di conversione del decreto legge n. 138 del 2002, avvenuta con la citata legge n. 178 del 2002, è stato affermato che è possibile avviare la realizzazione dell'investimento solo dopo la presentazione dell'istanza. In tal modo, infatti, viene rispettato l'inderogabile principio della preventività dell'istanza previsto dagli *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale*, in GUCE C 74 del 10 marzo 1998, paragrafo 4.

Le disposizioni appena richiamate individuano l'avvio della realizzazione dell'investimento nei concetti di "emissione del buono d'ordine" (decreto legge n. 138, articolo 10) e di "contratto concluso" prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (decreto legge n. 138, articolo 10, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002).

Anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n. 138, il concetto di "avvio dell'investimento" non differisce, nella sostanza, da quello di "emissione del buono d'ordine".

L'espressione "contratto concluso" entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, di cui al più volte menzionato articolo 10, comma 3, secondo periodo, come risulta dopo le modifiche apportate in sede di conversione in legge, deve infatti considerarsi equivalente a quella di "avvio della realizzazione dell'investimento", contenuta nell'originaria formulazione del comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 388.

Vi è, infatti, sostanziale continuità fra la disciplina giuridica contenuta nel decreto legge n. 138 del 2002 e quella scaturente dalla conversione in legge del decreto legge medesimo, come risulta, in particolare, dalla formulazione della disposizione contenuta nel citato comma 1-bis che afferma esplicitamente il principio della preventività dell'istanza rispetto all'avvio dell'investimento.

Le richiamate espressioni “*emissione del buono d'ordine*” e “*contratto concluso*” richiamano, infatti, il concetto di “avvio dell'investimento”, coincidente con il momento in cui il soggetto interessato si autodetermina all'investimento e, di conseguenza, pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare l'investimento stesso.

Come è stato chiarito nella circolare n. 66/E del 6 agosto 2002, la disposizione contenuta nella norma di conversione conferma in modo ancor più preciso e rigoroso la necessità di collegare il momento dell'avvio dell'investimento con il verificarsi del primo atto che comprovi, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento.

Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento.

Tale prova dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura dell'investimento oggetto di agevolazione:

- a) per gli investimenti che comportano l'acquisizione di beni mobili, la prova dell'«inizio della realizzazione dell'investimento» coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:
 - dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
 - dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
 - dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento contemplato dal contratto;
 - da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l'impegno ad acquisire il bene oggetto dell'investimento (ad esempio, certificazioni del

- servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
- b) per avvio dell'investimento in beni immobili valgono gli stessi criteri elencati con riferimento ai beni mobili, precisando che, in tal caso, potrà assumersi come data di avvio dell'investimento anche l'eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita;
- c) nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell'avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi:
- dalla conclusione del contratto comprovante "l'avvio della realizzazione dell'investimento":
 - da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l'avvio dell'investimento (ad esempio, l'apertura di un cantiere);
- d) per gli investimenti realizzati in economia l'"avvio" si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.

In talune ipotesi, specialmente se il contratto è concluso verbalmente, il momento di avvio dell'investimento può coincidere con quello di realizzazione o ultimazione dell'investimento, che, come noto, rappresenta il momento in cui matura il diritto a fruire del credito d'imposta; in questi casi, gli investimenti si considerano "avviati" e "realizzati" contemporaneamente nel momento della consegna del bene mobile oggetto d'investimento.

Nel caso di costruzione di beni immobili, l'inizio della effettiva realizzazione dell'investimento può coincidere con il momento in cui viene trasferita la proprietà o altro diritto reale dell'area fabbricabile sulla quale sarà realizzato il fabbricato strumentale destinato alla struttura produttiva agevolata, ovvero con il momento (anteriore) in cui l'investitore assume, sulla base di documenti certi, l'impegno ad acquistare la predetta area (ad esempio, registrazione di un preliminare di compravendita).

Va infatti tenuto presente che, coerentemente a quanto precisato con la risoluzione n. 16/E del 28 gennaio 2003, la costruzione di un fabbricato strumentale si configura come un investimento complesso la cui realizzazione richiede un periodo di tempo piuttosto lungo.

Per tale investimento a *“formazione progressiva nel tempo”*, l’avvio non può coincidere con il momento (finale) della realizzazione o ultimazione dell’opera, ma deve individuarsi nel momento in cui, sulla base di documenti o attestazioni aventi data certa, si verifica un *“fatto prodromico”* agli eventi di cui all’articolo 75 del TUIR.

Ciò può, senza dubbio, coincidere con l’evento certo in cui il contribuente acquista (ovvero assume l’obbligo di acquistare) l’area fabbricabile su cui realizzare la costruzione.

Si osserva, infatti, che il costo di acquisto dell’area, secondo quanto precisato nella circolare 38/E del 9 maggio 2002, assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta in argomento in misura corrispondente al rapporto tra la quota-parte dei lavori eseguiti (o stato di avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d’imposta e l’ammontare complessivo del costo preventivato per l’intera costruzione che insiste sull’area.

E’ del tutto evidente che il contribuente deve essere in grado di dimostrare che esiste coerenza tra i lavori avviati prima dell’8 luglio 2002 e le successive realizzazioni degli investimenti, per i quali maturerà il beneficio successivamente a tale data. Tale coerenza potrà essere dimostrata, ad esempio, sulla base di progetti già elaborati al momento dell’avvio dell’investimento.

Ciò vale anche con riferimento ad investimenti che, pur avendo una propria autonomia, siano effettuati nell’ambito di un unitario progetto (si pensi, ad esempio, nell’ambito di un investimento consistente nella realizzazione di una nuova struttura amministrativa, alla costruzione del fabbricato ed alla successiva fornitura di computer da installare nei nuovi uffici).

Ciò porta inoltre a concludere che, in via generale, non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione contenuta nella lettera a)

dell'articolo 62, comma 1, quei contribuenti che hanno avviato l'investimento - nei modi precedentemente precisati - dopo l'8 luglio 2002.

3.1.4 Investimenti avviati a decorrere dall'8 luglio 2002

Nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 62, comma 1, lettera b) rientrano le imprese che fruiscono del credito d'imposta secondo le regole introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002 e che hanno ottenuto l'assenso del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate in relazione ad investimenti da avviare successivamente all'8 luglio 2002.

I contribuenti in esame calcolano la misura del credito d'imposta (indicato nel Modello CTS) applicando le intensità di aiuto previste dalla decisione della Commissione europea C(2002) 1600cor del 21 giugno 2002, vale a dire tenendo conto dell'abbattimento delle percentuali previste per le aree di cui alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato (vedi Tabella 1, colonna 4, e Tabella 2, colonne 4 e 5).

Con riferimento all'ipotesi in cui, nell'ambito della medesima struttura produttiva, coesistano investimenti agevolati secondo differenti regimi di applicazione del credito d'imposta, il contribuente dovrà ripartire l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni dismessi e di quelli ceduti, nonché degli ammortamenti dedotti secondo le modalità precisate al paragrafo 3.1.2.

3.1.5 Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare

I contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare effettuano la comunicazione di cui alle lettere a) e b) facendo riferimento agli investimenti realizzati ed ai crediti corrispondenti per ciascun anno solare, prescindendo dalla decorrenza dei propri periodi d'imposta.

Così, ad esempio, un soggetto con periodo d'imposta iniziato il 1° marzo 2001 e terminato il 28 febbraio 2002 indicherà, nella predetta comunicazione, i dati relativi agli investimenti realizzati ed ai relativi crediti maturati per ciascun anno solare, separando, a tal fine, quelli effettuati fino al 31 dicembre 2001 da

quelli relativi al periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2002, e così via per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nei quali sono proiettati gli investimenti indicati nella comunicazione.

4 Ripresa dell'utilizzazione per i contribuenti indicati alle lettere a) e b)

La ripresa degli utilizzi del credito d'imposta è stabilita, a decorrere dal 10 aprile 2003:

- per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della Finanziaria 2003, in *“misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni”* inviate dai contribuenti;
- per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b) della finanziaria 2003, *“fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi”*.

L'articolo 62, in pratica, garantisce l'integrale fruizione del credito spettante anche se, per esigenze di bilancio, ne prevede lo scaglionamento nel tempo: per ciascun anno, i contribuenti, potranno utilizzare il credito in compensazione solo nei limiti del predetto rapporto (nel caso di cui al comma 1, lettera a)), ovvero delle percentuali indicate dalla stessa norma (comma 1, lettera b)).

- **Contribuenti indicati al comma 1, lettera a)**

Per le imprese indicate al comma 1, lettera a), l'entità massima di credito utilizzabile in ciascun anno di utilizzo del credito stesso è determinata rapportando lo stanziamento annuo previsto dalla Finanziaria 2003 all'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare risultante dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate.

L'aliquota percentuale di credito utilizzabile, resa nota con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003, è pari al 10%, per l'anno 2003, ed al 6% per gli anni successivi.

Dalla data di ripresa degli utilizzi (10 aprile 2003) i soggetti di cui alla lettera a) possono, pertanto, utilizzare in compensazione il credito maturato in misura non superiore ad un importo del credito che risulta, per ciascun anno, dall'applicazione delle predette percentuali al credito d'imposta complessivamente indicato nella comunicazione.

In ogni caso, l'utilizzazione dei crediti d'imposta indicati nella comunicazione è possibile solo se il credito stesso è maturato, cioè solo se l'investimento da cui esso scaturisce risulta realizzato, secondo le consuete regole di cui all'articolo 75 del TUIR.

Così, per un soggetto che ha indicato nella comunicazione un investimento da realizzare tramite contratto di appalto per il quale siano previsti stati di avanzamento lavori (SAL), il limite massimo di utilizzo sarà calcolato, per ciascun anno, sull'intero credito spettante fino al 31 dicembre 2006, ma l'effettiva utilizzazione in compensazione potrà avvenire solo nei limiti della quota maturata a seguito dell'accettazione dei predetti SAL.

Si ipotizzi il caso di un soggetto che, in relazione ad un investimento pluriennale, abbia indicato nella comunicazione crediti da utilizzare per un ammontare complessivo pari a 20.000 euro.

Ne segue che, per l'anno 2003, il soggetto beneficiario potrà utilizzare il credito spettante per un ammontare non superiore a 2.000 euro (pari al 10% di 20.000 euro).

Nell'ipotesi in cui gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno 2003 diano diritto ad un credito d'imposta minore (in ipotesi, pari a 1.500 euro), il beneficiario potrà utilizzare la differenza (pari a 500 euro) nell'anno successivo, a condizione, ovviamente, che tale parte di credito sia maturata, cioè corrisponda ad investimenti effettivamente realizzati.

Per gli anni successivi al 2003 dovrà procedersi in maniera analoga, tenendo conto del limite massimo previsto, pari a euro 1.200 (6% di euro 20.000), fino alla totale copertura degli utilizzi spettanti.

- **Contribuenti indicati al comma 1, lettera b)**

Per le imprese indicate nella lettera b), le misure massime di utilizzo sono direttamente stabilite dalla norma (comma 1, lettera b), ultimo periodo).

Così, riproponendo l'esempio precedente con riferimento ad un soggetto di cui alla lettera b), che abbia indicato nella comunicazione crediti da utilizzare per un ammontare complessivamente pari ad 20.000 euro, l'utilizzo massimo sarà pari a:

- 7.000 euro (35% di 20.000 euro) per l'anno 2003,
- ulteriori 7.000 euro per l'anno 2004 (ulteriore 35% di 20.000 euro, fino al raggiungimento del 70%);
- 6.000 euro (parte che residua fino al raggiungimento del 100%) per l'anno 2005 e per gli anni successivi.

Resta inteso che, anche in tale ipotesi, la misura massima prevista è utilizzabile in compensazione solo nella misura in cui siano realizzati investimenti che danno diritto al credito che si intende utilizzare.

Sia per gli investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002 [lettera a)] sia per quelli oggetto di istanze ammesse per il 2002 [lettera b)], resta salva la possibilità di riportare negli anni successivi la parte di credito maturato e non utilizzato in ciascun anno, per incapienza di debiti ovvero per superamento delle percentuali massime di utilizzo.

Tanto per i soggetti di cui alla lettera a) quanto per i soggetti di cui alla lettera b), non esiste alcun limite temporale per la compensazione del credito.

5 Regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2003

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 62 disciplina l'ammissione al contributo a partire dal 1° gennaio 2003.

In particolare, viene confermato che il credito d'imposta si applica agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea (indicate nella Tabella 1, colonna 1), nonché nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato (indicate nella Tabella 2, colonne 2 e 3)

Il credito d'imposta spetta solo successivamente alla presentazione della preventiva istanza di ammissione al beneficio ed all'accoglimento delle stesse da parte del Centro operativo di Pescara, secondo quanto previsto al comma 1-bis dell'articolo 8.

Anche i beneficiari di questa agevolazione devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi alla fruizione del credito d'imposta [comma 1, lettera i)].

Agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettere c) e seguenti, vale a dire a quelli indicati nelle istanze rinnovate [lettera d)] e nelle istanze presentate per la prima volta [lettera e)], la misura del credito d'imposta è calcolata applicando le intensità di aiuto previste dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, nella versione vigente al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della Finanziaria 2003).

Come più volte precisato, tali percentuali sono pari:

- 1) all'85% della misura prevista dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, per le aree di cui alla deroga contenuta nella lettera a) dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato (Tabella 1, colonna 4);
- 2) al 100% della misura prevista dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale (quindi, senza alcun abbattimento) per le aree delle Regioni Abruzzo e Molise di cui alla deroga contenuta nella lettera c) dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato (Tabella 2, colonne 4 e 5).

Per gli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) diverse da quelle di cui al precedente

punto 2) (Centro-Nord), individuate nell'allegata Tabella 3, colonne 2 e 3, l'agevolazione è concessa, invece, *“nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006”*.

Con riferimento a questi investimenti, la norma subordina l'applicabilità dell'agevolazione alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, conformemente a quanto già evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 66/E del 6 agosto 2002.

6 *Rinnovo delle istanze non accolte*

La disposizione contenuta nella lettera d) interessa i contribuenti che, ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, avendo presentato l'istanza di ammissione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2002, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse disponibili.

Tali soggetti, qualora intendano conseguire il contributo concorrendo all'assegnazione delle risorse previste a decorrere dal 2003, dovranno rinnovare l'istanza, *“esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta”*. Tali contribuenti conservano l'ordine di priorità conseguito con l'istanza originaria.

Il rinnovo dell'istanza avviene utilizzando l'apposito Modello RTS, approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2003 e pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003, la cui presentazione è stata fissata:

- nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2003 ed il 10 marzo 2003, per le istanze di rinnovo che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per l'anno 2003;
- nel periodo compreso tra il 2 ed il 20 gennaio di ogni anno, per le istanze di rinnovo che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per gli anni successivi.

I soggetti interessati devono rispettare, a pena di decadenza, il termine iniziale (20 febbraio 2003 ovvero 2 gennaio per gli anni successivi) ed il termine finale (10 marzo 2003 ovvero 20 gennaio per gli anni successivi) per l'inoltro delle istanze di rinnovo; la data di presentazione dei Modelli RTS non modifica l'ordine di priorità acquisito per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 8 della legge n. 388.

Il Modello RTS deve essere inviato anche dai contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che rinnovano l'istanza non ammessa, indicando gli investimenti da realizzare nell'anno di presentazione dell'istanza di rinnovo e nei due anni solari successivi.

L'istanza può essere qualificata come "rinnovata" se in essa viene riproposta la stessa tipologia d'investimento pianificata in occasione della presentazione dell'istanza originaria e per un importo non superiore a quello indicato in quest'ultima.

Ai fini della concessione del credito, si tiene conto dell'importo indicato nell'istanza rinnovata se inferiore a quello esposto nell'istanza originaria.

Al contrario, l'indicazione di un importo superiore a quello dell'istanza originaria rende nulla l'istanza di rinnovo, con conseguente cancellazione dell'ordine di priorità acquisito con l'istanza originaria.

Nell'istanza di rinnovo non si può tener conto di investimenti non collegati a quelli indicati nell'istanza originaria, per i quali, invece, il contribuente potrà chiedere l'agevolazione inoltrando una "nuova istanza" ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 62 (si veda, al riguardo il successivo paragrafo 7).

Nell'assegnazione delle risorse disponibili per l'anno 2003 e per i successivi, i soggetti che rinnovano l'istanza *"conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta"*. Ne consegue che, tenendo altresì conto di quanto previsto dal comma 1-ter dell'articolo 8 - secondo cui *"l'Agenzia delle entrate ...esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande*

presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese” (PMI) - l’assegnazione delle risorse disponibili avverrà dando precedenza alle istanze inoltrate dalle predette PMI, come definite dall’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre istanze.

In altri termini, un’impresa rientrante nella definizione di PMI che, secondo l’ordine cronologico generale, ha presentato per ultima l’istanza originaria (ad esempio, in data 31 dicembre 2002), concorre alle risorse per il 2003 con precedenza rispetto ad un’altra impresa, non appartenente alla predetta categoria, che ha invece presentato l’istanza anteriormente (ad esempio, in data 25 luglio 2002).

Al riguardo, si tiene a precisare che la qualifica di PMI deve essere posseduta sia al momento della presentazione dell’istanza originaria sia al momento della presentazione dei Modelli RTS.

Anche agli investimenti ammessi al beneficio in occasione del rinnovo dell’istanza è estendibile la norma prevista dall’articolo 8, comma 1-bis, della legge 388 del 2002 secondo cui l’investimento deve essere avviato successivamente alla presentazione dell’istanza.

Si considerano agevolabili anche gli investimenti che alla data di presentazione dell’istanza di rinnovo siano già stati avviati, purché la data di avvio sia comunque successiva a quella di presentazione dell’istanza originaria.

Se, alla data della presentazione dell’istanza di rinnovo, gli investimenti sono stati non solo avviati ma già realizzati, in tutto o in parte, il contribuente, dovrà comunicare anche l’entità degli investimenti che alla predetta data risultano già realizzati.

A tal fine, nella compilazione del Modello RTS, l’importo di tali investimenti (già realizzati alla data del rinnovo), deve essere sommato all’importo degli investimenti che, secondo la pianificazione evidenziata

nell'istanza di rinnovo, saranno realizzati nell'anno di presentazione dell'istanza stessa.

In particolare, gli investimenti realizzati nel periodo precedente l'anno di presentazione dell'istanza di rinnovo vanno indicati nel rigo B1, colonna 1 (1° anno) del Modello RTS.

L'obbligo di indicare nell'istanza di rinnovo gli investimenti realizzati anteriormente alla presentazione del Modello RTS riguarda tutti i contribuenti che inviano il Modello RTS, compresi i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Si ricorda che, con riferimento agli investimenti già avviati nel periodo compreso tra la data di presentazione dell'istanza originaria (non accolta) e quella di presentazione dell'istanza di rinnovo, **non deve essere inviato:**

- né il Modello CVS, previsto esclusivamente per la comunicazione dei dati relativi ad investimenti ammessi al beneficio in virtù delle disposizioni vigenti prima dell'8 luglio 2002 [articolo 62, comma 1, lettera a)];
- né il Modello CTS, previsto esclusivamente per la comunicazione dei dati relativi ad investimenti agevolabili in seguito all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 138 [articolo 62, comma 1, lettera b)].

Le modalità di presentazione delle istanze di rinnovo, ancorché espressamente indicate solo per le risorse da assegnare nel 2003, sono applicabili per tutto il periodo di maturazione del contributo (quindi fino al 31 dicembre 2006), per consentire ai soggetti esclusi nell'anno precedente (per esaurimento di fondi) di concorrere all'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli anni successivi.

In conformità alle disposizioni contenute nel comma 1-ter dell'articolo 8, l'assegnazione delle risorse avverrà, anche per gli anni successivi, assicurando la priorità alle istanze non ammesse negli anni precedenti a iniziare da quelle presentate dalle PMI.

Così, esemplificando, l'assegnazione delle risorse per l'anno 2004 avverrà nel seguente ordine di precedenza:

1. ulteriori rinnovi di istanze già presentate e non ammesse né nel 2002 né nel 2003, secondo l'ordine di presentazione acquisito nel 2002, in ogni caso dando precedenza alle istanze inoltrate dalle PMI;
2. rinnovi di istanze presentate per la prima volta nel 2003, secondo l'ordine di presentazione formatosi nel 2003 e con precedenza per le istanze inoltrate dalla PMI;
3. istanze presentate per la prima volta nel 2004 secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Lo stesso criterio sarà adottato anche per l'assegnazione delle risorse previste per gli anni 2005 e 2006.

7 Istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 2003

Per quanto concerne le istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2003 (“nuove istanze”), l'articolo 62, lettera e), si limita a prevedere che esse devono contenere tutti i dati di cui al comma 1-bis dell'articolo 8, integrati da ulteriori elementi individuati nel citato provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 30 gennaio 2003, con il quale è stato approvato il modello di presentazione delle predette istanze, denominato Modello ITS.

Tale modello è inoltrato in via telematica:

- a partire dal 1° aprile 2003, per le “nuove istanze” che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per il 2003;
- a partire dal 1° febbraio di ogni anno, per le “nuove istanze” che concorrono all'assegnazione delle risorse disponibili per gli anni successivi.

L'accoglimento delle “nuove istanze” avviene nei limiti delle risorse finanziarie che residuano dopo l'assegnazione dei fondi alle istanze rinnovate.

Il Modello ITS deve essere inviato anche dai contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che intendono concorrere all'assegnazione delle risorse a decorrere dal 2003, indicando gli investimenti da realizzare nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due anni solari successivi.

Per l'anno 2003, l'agevolazione non può essere richiesta tramite Modello ITS relativamente ad investimenti già avviati alla data del 1° aprile 2003, né, per gli anni successivi, relativamente agli investimenti già avviati al 1° febbraio di ciascuno di tali anni.

L'articolo 62, lettera e), nel rispetto del principio della preventività dell'istanza di ammissione al contributo, prevede che *'le istanze presentate per la prima volta... contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto legge n. 138 del 2002'*.

Il comma 1-bis del citato articolo 8, nel rispetto del principio della preventività dell'istanza di ammissione al contributo, precisa che l'istanza di ammissione al beneficio debba recare *"...l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza..."*.

Per effetto di tali disposizioni, non possono considerarsi ammissibili all'agevolazione investimenti avviati precedentemente alla presentazione dell'istanza (Modello ITS), il cui invio telematico, per l'anno 2003, è stato fissato a partire dal 1° aprile 2003.

8 Validità delle istanze e limiti di utilizzazione dei crediti

Secondo quanto previsto al comma 1, lettera f), dell'articolo 62, tutte le istanze che concorrono all'assegnazione dei fondi disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2003, quindi sia quelle rinnovate [lettera d)] sia quelle presentate per la prima volta [lettera e)], *'è spongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione a ciascun investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione al 20 e al 30 per*

cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo".

Nella compilazione dei modelli relativi alle istanze rinnovate (RTS) ed alle nuove istanze (ITS), il contribuente dovrà indicare (nella Sezione II, punto 7) l'ammontare dell'investimento netto su cui calcolare, applicando la percentuale di aiuto prevista, l'importo del credito richiesto (Sezione II, punto 8).

A tal fine, dovrà portare in diminuzione dall'ammontare degli investimenti lordi il valore delle dismissioni, delle cessioni e degli ammortamenti relativi alla medesima struttura produttiva (come definita nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001).

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito della medesima struttura produttiva, coesistano investimenti agevolati secondo differenti regimi di applicazione del credito d'imposta, l'ammontare complessivo dei beni dismessi e ceduti e degli ammortamenti dedotti dovrà essere ripartito secondo le modalità indicate al paragrafo 3.1.2.

Con disposizione volta a garantire la concreta realizzazione degli investimenti in tempi prefissati, la successiva lettera g) prevede, inoltre, che *"qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell'istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto decade dal diritto e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello in cui la decadenza si è verificata"*.

Si sottolinea che la disposizione in esame, contenuta alla lettera g) del comma 1, non è, invece, applicabile ai crediti d'imposta relativi agli investimenti realizzati dai soggetti di cui alla lettera a) [investimenti *ante* 8 luglio 2002] ed alla lettera b) [investimenti *post* 8 luglio 2002 ammessi al contributo per l'anno 2002]. Tali crediti, infatti, una volta maturati, sono utilizzabili dal beneficiario senza vincoli temporali di decadenza.

Con riferimento ai crediti di cui alle lettere d) ed e), è previsto:

- sia un limite temporale di utilizzo del credito, “*consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l’istanza*”;
- sia l’obbligo di rispettare determinati limiti minimi e massimi, a valere per ciascun anno di riferimento dell’agevolazione.

Premesso che, per ciascun investimento, il credito matura solo successivamente alla sua realizzazione, secondo i criteri di cui all’articolo 75 del TUIR, la previsione di un termine ultimo entro il quale utilizzare in compensazione i crediti ammessi presuppone logicamente che, entro lo stesso termine, siano realizzate anche le condizioni perché maturi il diritto alla utilizzazione stessa; ciò impegna i soggetti che intendono fruire dell’agevolazione a realizzare gli investimenti indicati nell’istanza entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l’istanza.

Dall’insieme delle disposizioni in esame discende che:

- l’investimento deve essere realizzato progressivamente: nel primo anno dovrà realizzarsi almeno il 20% dell’investimento ammesso, nel secondo anno il 60%, nel terzo la realizzazione dovrà essere ultimata. Si decade dall’agevolazione a decorrere dall’anno in cui l’investimento complessivamente realizzato risulti inferiore alle predette misure percentuali minime previste dalla norma in commento;
- anche l’utilizzazione del credito deve rispettare la medesima progressione: il credito maturato dovrà utilizzarsi nel primo anno per almeno il 20%, nel secondo anno per almeno il 60%, nel terzo anno per intero. Il credito maturato, per la parte corrispondente alla differenza tra il predetto limite minimo e l’importo effettivamente utilizzato in compensazione dei debiti, non è più utilizzabile;
- il credito spendibile in ciascun anno deve essere utilizzato in misura non superiore a determinati limiti massimi, pari al 30%, nel primo anno, ed al 70%, nel secondo anno. La parte di credito eccedente la predetta misura massima spendibile deve essere riportata negli anni successivi;

- il credito maturato deve essere comunque utilizzato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza ammessa, con la conseguenza che la parte di esso non ancora utilizzata entro tale termine non è più utilizzabile.

In altri termini, il soggetto beneficiario, dovendo rispettare, a pena di decadenza, i limiti minimi di utilizzo - previsti nella misura del 20 per cento e del 60 per cento dell'ammontare complessivamente spettante, rispettivamente, per l'anno di presentazione dell'istanza e per quello immediatamente successivo - deve necessariamente realizzare gli investimenti programmati in misura tale da consentire, per ciascun anno, la maturazione di un credito d'imposta non inferiore ai predetti limiti minimi.

Il contribuente dovrà realizzare gli investimenti nell'anno di presentazione dell'istanza e nei due anni solari successivi secondo le richiamate percentuali, anche nel caso in cui abbia il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Come si è visto, il mancato rispetto dei limiti minimi di investimento determina la decadenza dall'agevolazione, per effetto della quale il contribuente non potrà presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi a quello in cui la decadenza stessa si è verificata.

Il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato.

La decadenza comporta l'obbligo di restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata.

Le somme da restituire devono essere maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo, dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Cfr. Circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, paragrafo 7)

Nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizza investimenti sufficienti a far maturare il *bonus* in misura non inferiore ai limiti minimi (20% e 60% dell'importo totale degli investimenti pianificati nell'istanza), ma, di fatto, non utilizza il credito nella predetta misura minima (ad esempio, per l'insufficienza di debiti tributari e previdenziali), perde la possibilità di riportare negli anni successivi quella parte di credito pari alla differenza tra la misura minima e l'ammontare del credito utilizzato.

Tale eventualità, tuttavia, non fa venir meno il credito corrispondente agli investimenti che saranno realizzati negli anni successivi.

Il divieto di presentazione di una ulteriore istanza nei dodici mesi successivi ha natura soggettiva, nel senso che il contribuente, per tutto il periodo indicato, non può presentare alcuna istanza, anche se riferita ad investimenti diversi da per i quali si è verificata l'ipotesi di decadenza.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi che esplicitano il meccanismo di applicazione di un credito ammesso alla fruizione delle risorse per l'anno 2003.

ESEMPIO 2 - Contribuente che rispetta il limite minimo di investimento e quindi non decade dall'agevolazione

- Pianificazione dell'investimento: 35% nel 2003; 60% nel 2004; 40% nel 2005
- ammontare complessivo del credito d'imposta: **€15.000**.

Nella seguente tabella sono evidenziati, anno per anno:

- le percentuali di investimento realizzato, indicando separatamente la parte realizzata nell'anno (parziale) e quella realizzata complessivamente (totale)
- il corrispondente credito maturato;
- gli importi minimi e massimi di credito utilizzabile in compensazione.

Nell'esempio, le caselle "Utilizzo minimo" e "Utilizzo massimo" indicano, rispettivamente, la sequenza temporale degli utilizzi del credito calcolati secondo le percentuali minime e massime stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera f) , ultimo periodo. La effettuazione in un anno di utilizzi inferiori a quelli programmati, ma pur sempre compresi nella forbice (utilizzo

minimo – utilizzo massimo) consentita, determinerà un corrispondente aumento degli utilizzi possibili negli anni successivi. Si veda in proposito l'esempio 2 lettere C e D.

	parziale	totale	parziale	totale	parziale	totale
	2003		2004		2005	
Investimenti realizzati	35%	35%	+27%	62%	+38%	100%
Investimenti minimi	20%	20%	+40%	60%	+40%	100%
Credito maturato	€5.250	€5.250	€+4.050	€ 9.300	€+5.700	€15.000
Utilizzo minimo	€3.000	€3.000	€+6.000	€ 9.000	€+4.000	€15.000
Utilizzo massimo	€4.500	€4.500	€+6.000	€10.500	€+4.500	€15.000
Debiti compensabili	€5.000		€3.800			

In base a tali dati, per ciascuno degli anni presi in considerazione, risulta quanto segue:

A) Anno 2003: il *bonus* maturato eccede il limite di utilizzo massimo

	parziale	totale
	Anno 2003	
Investimenti realizzati	35%	35%
Investimenti minimi	20%	20%
Credito maturato	€5.250	€5.250
Utilizzo minimo	€3.000	€3.000
Utilizzo massimo	€4.500	€4.500
Debiti compensabili	€5.000	

Nell'anno 2003 il contribuente realizza gli investimenti per il 35% dell'intero ammontare indicato nell'istanza.

Il relativo credito maturato sugli investimenti realizzati pari a €5.250 (35% del credito complessivo pari a €15.000) è superiore al limite minimo, pari ad €3.000 (20%), per cui il contribuente non decade dall'agevolazione.

L'utilizzo del credito nell'anno non può eccedere il limite massimo del 30% del credito indicato nell'istanza, pari a €4.500 (30% di €15.000).

La parte di credito maturato ma non compensabile nel 2003 in quanto eccedente il limite massimo, pari a €750 [€5.250 - €4.500], potrà essere utilizzata nell'anno seguente.

B) Anno 2004: il *bonus* maturato eccede i debiti compensabili

	parziale	totale
	Anno 2004	
Investimenti realizzati	+27%	62%
Investimenti minimi	+40%	60%
Credito maturato	€+4.050	€ 9.300
Utilizzo minimo	€+6.000	€ 9.000
Utilizzo massimo	€+6.000	€10.500
Debiti compensabili	€3.800	

Nell'anno 2004 il contribuente realizza gli investimenti per un ulteriore 27%, portando la maturazione complessiva al 62% dell'intero ammontare indicato nell'istanza.

Il credito maturato sugli investimenti complessivamente realizzati è di €9.300 (di cui €5.250 del 2003 ed €4.050 del 2004), pari al 62% di €15.000, è

superiore al limite minimo di €9.000 (60% di €15.000), per cui il contribuente non decade dall'agevolazione.

Il credito a disposizione del contribuente, pari a €4.800 (di cui €4.050 maturato nel 2004 ed € 750 riportato dall'anno precedente) potrebbe essere utilizzato per intero nell'anno in quanto non supera il limite massimo di €10.500 (70% di €15.000).

Tuttavia, considerato che i debiti compensabili ammontano ad €3.800, l'eccedenza di credito non compensabile per "incapienza" rispetto alla misura minima [$€3.800 - €10.500 = € -6.700$] è perduta, senza possibilità di riporto all'anno successivo.

C) Anno 2005 – Ultimazione degli investimenti con utilizzo dell'intero bonus maturato

	parziale	totale
Anno 2005		
Investimenti realizzati	+38%	100%
Investimenti minimi	+40%	100%
Credito maturato	€+5.700	€15.000
Utilizzo minimo	€+4.000	€15.000
Utilizzo massimo	€+4.500	€15.000
Debiti compensabili	€6.300	

Nell'anno 2005, il contribuente completa gli investimenti indicati nell'istanza, realizzando il residuo 38%.

Matura l'ultima *tranche* di credito d'imposta pari a €5.700 (38% di €15.000), che dovrà essere interamente compensata nell'anno. Ciò consente di superare il limite di utilizzo massimo indicato nella tabella (€4.500), dovendosi tener conto che nei due anni precedenti il credito è maturato per un importo complessivo (€9.300) inferiore a quello massimo programmato (€10.500). La differenza tra questi due valori, pari a €1.200, aumenta il limite di utilizzo massimo individuato in sede di programmazione dell'investimento.

Tale importo potrà essere interamente portato in compensazione dei debiti dell'anno, pari a €6.300.

D) Anno 2005 – Ultimazione degli investimenti con perdita del *bonus* eccedente i debiti compensabili

	parziale	totale
	Anno 2005	
Investimenti realizzati	+38%	100%
Investimenti minimi	+40%	100%
Credito maturato	€+5.700	€15.000
Utilizzo minimo	€+4.000	€15.000
Utilizzo massimo	€+4.500	€15.000
Debiti compensabili	€5.300	

Nel caso di specie, i debiti compensabili (€ 5.300) sono inferiori al credito spendibile (€5.700); l'eccedenza di €400 [€5.700 - €5.300] non sarà più utilizzabile. Il credito maturato di € 5.700 (che dovrà interamente essere utilizzato nell'anno) risulta, per le medesime ragioni evidenziate nella precedente lettera C), superiore a quello massimo programmato di €4.500.

L'ESEMPIO 2 conferma che se il beneficiario rispetta i limiti di realizzazione dell'investimento, non si ha mai decadenza dell'agevolazione e che, a tale fine, il rispetto dei limiti minimi previsti dalla norma va osservato in riferimento alla sola realizzazione degli investimenti. E' infatti irrilevante, rispetto alla decadenza dall'agevolazione, l'effettivo utilizzo del credito maturato.

Con riferimento alla individuazione dei limiti minimi e massimi di cui alla lettera f) si precisa che nell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta (Modelli RTS e ITS) il contribuente deve indicare, nel Quadro A, Sezione II – *Ripartizione territoriale dell'investimento* - l'ammontare del credito richiesto (punto 8) e, nel Quadro B – *Dati riepilogativi* - la ripartizione dell'investimento netto nei tre anni previsti per la sua realizzazione (rigo B1).

Nel successivo rigo B2, la cui compilazione viene effettuata in automatico dalla procedura, compare, per ciascun anno, la "forbice" di credito d'imposta utilizzabile in ciascun anno, vale a dire l'ammontare minimo e l'ammontare massimo di credito maturato che potrà essere portato in compensazione.

Se la progressiva realizzazione degli investimenti non avviene nelle misure minime previste per ciascun anno, il soggetto beneficiario, come già precisato, decade dall'agevolazione ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera g) dell'articolo 62.

Di seguito si riporta un esempio di decadenza dal beneficio.

ESEMPIO 3 - Contribuente che non rispetta il limite minimo di investimento e quindi decade dall'agevolazione

Si consideri la stessa pianificazione degli investimenti evidenziata nell'ESEMPIO 2.

	parziale	totale	parziale	Totale	parziale	totale
	2003		2004		2005	
Investimenti realizzati	35%	35%	+20%	55%	+45%	100%
Investimenti minimi	20%	20%	+40%	60%	+40%	100%
Credito maturato	€5.250	€5.250	€+3.000	€ 8.250	€+6.750	€15.000
Utilizzo minimo	€3.000	€3.000	€+6.000	€ 9.000	€+4.000	€15.000
Utilizzo massimo	€4.500	€4.500	€+6.000	€10.500	€+4.500	€15.000
Debiti compensabili	€5.000		€3.800		€4.800	

A) Anno 2003 – Bonus maturato eccedente il limite di utilizzo massimo

	parziale	totale
	Anno 2003	
Investimenti realizzati	35%	35%
Investimenti minimi	20%	20%
Credito maturato	€5.250	€5.250
Utilizzo minimo	€3.000	€3.000
Utilizzo massimo	€4.500	€4.500
Debiti compensabili	€5.000	

Si osserva che:

- il contribuente non decade dall'agevolazione in quanto ha rispettato il limite minimo di realizzazione degli investimenti (35% > 20%);
- l'utilizzo del credito nell'anno non può eccedere il limite di utilizzo massimo, pari ad €4.500 (30% del credito indicato nell'istanza);

- la parte di credito maturato non compensabile nel 2003 in quanto eccedente il limite massimo, pari ad €750 [€5.250 - €4.500], potrà essere utilizzata nell'anno seguente.

B) Anno 2004 – Bonus maturato inferiore al limite minimo di investimento (decadenza dall'agevolazione)

	parziale	Totale
	Anno 2004	
Investimenti realizzati	+20%	55%
Investimenti minimi	+40%	60%
Credito maturato	€+3.000	€ 8.250
Utilizzo minimo	€+6.000	€ 9.000
Utilizzo massimo	€+6.000	€10.500
Debiti compensabili	€3.800	

Il contribuente:

- decade dall'agevolazione in quanto non ha rispettato il limite minimo di realizzazione degli investimenti (55% < 60%);
- non potrà maturare, nell'anno successivo, il credito corrispondente agli investimenti residui ancora da realizzare;
- dovrà restituire le somme utilizzate nell'anno 2004 maggiorate degli interessi;
- non potrà, nei dodici mesi successivi alla decadenza, cioè per tutto l'anno 2005, presentare una ulteriore istanza di ammissione al credito d'imposta in argomento;

- potrà tuttavia fruire del credito maturato nel 2003 e riportato all'anno successivo (pari ad €750).

Non si verifica mai decadenza se gli investimenti complessivamente realizzati, con riferimento alla totalità delle strutture produttive indicate nell'istanza, unitariamente considerate, rispettano i limiti minimi previsti dalla norma.

Si osservi al riguardo il seguente esempio.

ESEMPIO 4 - Ipotersi di decadenza su diverse strutture produttive

Un contribuente ha ottenuto, con riferimento alle risorse disponibili per l'anno 2003, l'ammissione al contributo per complessivi € 30.000, ripartiti, secondo quanto indicato nella relativa istanza, su n. 3 strutture produttive:

Struttura produttiva A	€ 10.000
Struttura produttiva B	€ 15.000
Struttura produttiva C	€ 5.000
Totale investimenti indicati nell'istanza	€ 30.000

Si ipotizzano i seguenti casi, riferiti al primo anno di realizzazione degli investimenti:

1) Rispetto del limite minimo relativamente all'investimento complessivo

	Struttura A		Struttura B		Struttura C		Totale istanza	
Totale investimento	10.000		15.000		5.000		30.000	
Investimento Realizzato	importo	%	importo	%	importo	%	Importo	%
	4.000	40	3.000	20	-	0	7.000	23

In tale ipotesi, il contribuente ha complessivamente realizzato investimenti per €7.000, pari al 23% circa degli investimenti complessivamente indicati nell'istanza (€ 30.000) e, pertanto, può continuare a beneficiare dell'agevolazione, anche se i limiti minimi non sono rispettati con riferimento agli investimenti realizzati nella Struttura C.

2) **Mantenimento dell'agevolazione per alcune strutture produttive e decadenza per le altre**

	Struttura A		Struttura B		Struttura C		Totale istanza	
Totale investimento	10.000		15.000		5.000		30.000	
Investimento realizzato	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
	2.000	20	1.500	10	1.000	20	4.500	15

In tal caso, il soggetto ha complessivamente realizzato investimenti per € 4.500, pari al 15% degli investimenti complessivamente indicati nell'istanza (€ 30.000) e pertanto inferiori al minimo previsto.

La decadenza, tuttavia, opera esclusivamente per l'agevolazione relativa agli investimenti della struttura produttiva B, nella quale la realizzazione è avvenuta in misura pari al 10%, quindi al di sotto dei limiti minimi previsti.

Al contrario, con riferimento agli investimenti delle strutture A e C, non si verifica decadenza, essendo gli stessi realizzati in misura pari al limite minimo del 20% (rispettivamente, €2.000 e €1.000).

Tabella 1

Aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea

REGIONE	DIMENSIONE IMPRESA	INTENSITÀ DELL'AIUTO	
		Regimi ante 08/07/2002*	Regimi post 08/07/2002
CALABRIA	PMI	65 %	55,25 %
CALABRIA	Altre imprese	50 %	42,50 %
CAMPANIA	PMI	50 %	42,50 %
CAMPANIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
BASILICATA	PMI	50 %	42,50 %
BASILICATA	Altre imprese	35 %	29,75 %
PUGLIA	PMI	50 %	42,50 %
PUGLIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
SICILIA	PMI	50 %	42,50 %
SICILIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
SARDEGNA	PMI	50 %	42,50 %
SARDEGNA	Altre imprese	35 %	29,75 %

* - Tali massimali non sono applicabili agli investimenti realizzati da imprese operanti nel settore dell'agricoltura, per i quali deve farsi riferimento alle misure ed ai criteri indicati nella Decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001

Tabella 2

Aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammesse alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea

Parte I

*Elenco dei bacini di occupazione (SLL) integrali
ABRUZZO e MOLISE*

CODSLL	SLL	COMUNI	INTENSITÀ DELL'AIUTO	
			PMI	Altre imprese
488	Atri	Atri	30 %	20 %
		Pineto	30 %	20 %
		Silvi	30 %	20 %
491	Isola del Gran Sasso d'Italia	Castel Castagna	30 %	20 %
		Castelli	30 %	20 %
		Colledara	30 %	20 %
		Crognaleto	30 %	20 %
		Fano Adriano	30 %	20 %
		Isola del Gran Sasso d'Italia	30 %	20 %
		Pietracamela	30 %	20 %
496	Popoli	Bolognano	30 %	20 %
		Bussi sul Tirino	30 %	20 %
		Capestrano	30 %	20 %
		Castiglione a Casauria	30 %	20 %
		Collepietro	30 %	20 %
		Corvara	30 %	20 %
		Ofena	30 %	20 %

		Pescosansonesco	30 %	20 %
		Pietranico	30 %	20 %
		Popoli	30 %	20 %
		Tocco da Casauria	30 %	20 %
		Torre de' Passeri	30 %	20 %
		Villa Santa Lucia degli Abruzzi	30 %	20 %
		Vittorito	30 %	20 %
498	Chieti	Ari	30 %	20 %
		Brittoli	30 %	20 %
		Bucchianico	30 %	20 %
		Casalincontrada	30 %	20 %
		Catignano	30 %	20 %
		Cepagatti	30 %	20 %
		Chieti	30 %	20 %
		Civitaquana	30 %	20 %
		Giuliano Teatino	30 %	20 %
		Miglianico	30 %	20 %
		Nocciano	30 %	20 %
		Ripa Teatina	30 %	20 %
		Rosciano	30 %	20 %
		Tollo	30 %	20 %
		Torrevicchia Teatina	30 %	20 %
Vacri	30 %	20 %		
Villamagna	30 %	20 %		
510	Termoli	Acquaviva Collecroce	30 %	20 %

		Campomarino	30 %	20 %
		Castelbottaccio	30 %	20 %
		Castelmauro	30 %	20 %
		CivitaCampomarano	30 %	20 %
		Guardiafiera	30 %	20 %
		Guglionesi	30 %	20 %
		Larino	30 %	20 %
		Lucito	30 %	20 %
		Lupara	30 %	20 %
		Mafalda	30 %	20 %
		Montecilfone	30 %	20 %
		Montenero di Bisaccia	30 %	20 %
		Palata	30 %	20 %
		Petacciato	30 %	20 %
		Portocannone	30 %	20 %
		San Felice del Molise	30 %	20 %
		San Giacomo degli Schiavoni	30 %	20 %
		San Martino in Pensilis	30 %	20 %
		Tavenna	30 %	20 %
		Termoli	30 %	20 %
		Ururi	30 %	20 %
776	Frosolone	Civitanova del Sannio	30 %	20 %
		Duronia	30 %	20 %
		Frosolone	30 %	20 %
		Molise	30 %	20 %

		Sant'Elena Sannita	30 %	20 %
777	Isernia	Acquaviva d'Isernia	30 %	20 %
		Cantalupo nel Sannio	30 %	20 %
		Carovilli	30 %	20 %
		Carpinone	30 %	
		Castelpetroso	30 %	20 %
		Castelpizzuto	30 %	20 %
		Chiauci	30 %	20 %
		Forli'del Sannio	30 %	20 %
		Fornelli	30 %	20 %
		Isernia	30 %	20 %
		Longano	30 %	20 %
		Macchia d'Isernia	30 %	20 %
		Macchiagodena	30 %	20 %
		Miranda	30 %	20 %
		Monteroduni	30 %	20 %
		Pesche	30 %	20 %
		Pescolanciano	30 %	20 %
		Pettoranello del Molise	30 %	20 %
		Pietrabbondante	30 %	20 %
		Roccamandolfi	30 %	20 %
Roccasicura	30 %	20 %		
Santa Maria del Molise	30 %	20 %		
Sant'Agapito	30 %	20 %		
Sessano del Molise	30 %	20 %		

		Vastogirardi	30 %	20 %
778	Venafro	Castel San Vincenzo	30 %	20 %
		Cerro al Volturno	30 %	20 %
		Colli a Volturno	30 %	20 %
		Conca Casale	30 %	20 %
		Filignano	30 %	20 %
		Montaquila	30 %	20 %
		Pizzone	30 %	20 %
		Pozzilli	30 %	20 %
		Rocchetta a Volturno	30 %	20 %
		Scapoli	30 %	20 %
		Sesto Campano	30 %	20 %
		Venafro	30 %	20 %
489	Castilenti	Arsita	30 %	20 %
		Bisenti	30 %	20 %
		Castiglione Messer Raimondo	30 %	20 %
		Castilenti	30 %	20 %
		Elice	30 %	20 %
		Montefino	30 %	20 %
490	Giulianova	Alba Adriatica	30 %	20 %
		Giulianova	30 %	20 %
		Morro d'Oro	30 %	20 %
		Mosciano Sant'Angelo	30 %	20 %
		Notaresco	30 %	20 %
		Roseto degli Abruzzi	30 %	20 %

		Tortoreto	30 %	20 %
492	Teramo	Basciano	30 %	20 %
		Bellante	30 %	20 %
		Campoli	30 %	20 %
		Canzano	30 %	20 %
		Castellalto	30 %	20 %
		Cellino Attanasio	30 %	20 %
		Cermignano	30 %	20 %
		Corropoli	30 %	20 %
		Cortino	30 %	20 %
		Montorio al Vomano	30 %	20 %
		Nereto	30 %	20 %
		Penna Sant'Andrea	30 %	20 %
		Rocca Santa Maria	30 %	20 %
		Sant'Omero	30 %	20 %
		Teramo	30 %	20 %
		Torano Nuovo	30 %	20 %
Torricella Sicura	30 %	20 %		
Tossicia	30 %	20 %		
493	Manoppello	Abbateggio	30 %	20 %
		Alanno	30 %	20 %
		Caramanico Terme	30 %	20 %
		Cugnoli	30 %	20 %
		Lettomanoppello	30 %	20 %
		Manoppello	30 %	20 %

		Roccamorice	30 %	20 %
		Salle	30 %	20 %
		San Valentino in Abruzzo Citeriore	30 %	20 %
		Sant'Eufemia a Maiella	30 %	20 %
		Scafa	30 %	20 %
		Serramonacesca	30 %	20 %
		Turrivalignani	30 %	20 %
494	Penne	Carpineto della Nora	30 %	20 %
		Civitella Casanova	30 %	20 %
		Collecervino	30 %	20 %
		Farindola	30 %	20 %
		Loreto Aprutino	30 %	20 %
		Montebello di Bertona	30 %	20 %
		Penne	30 %	20 %
		Picciano	30 %	20 %
		Vicoli	30 %	20 %
		Villa Celiera	30 %	20 %
497	Casoli	Casoli	30 %	20 %
		Civitella Messer Raimondo	30 %	20 %
		Colledimacine	30 %	20 %
		Fara San Martino	30 %	20 %
		Gessopalena	30 %	20 %
		Lama dei Peligni	30 %	20 %
		Lettopalena	30 %	20 %
		Montenerodomo	30 %	20 %

		Palena	30 %	20 %
		Palombaro	30 %	20 %
		Taranta Peligna	30 %	20 %
		Torricella Peligna	30 %	20 %
500	Guardiagrele	Casacanditella	30 %	20 %
		Fara Filiorum Petri	30 %	20 %
		Guardiagrele	30 %	20 %
		Pennapiedimonte	30 %	20 %
		Pretoro	30 %	20 %
		Rapino	30 %	20 %
		Roccamontepiano	30 %	20 %
		San Martino sulla Marrucina	30 %	20 %
504	Vasto	Carpineto Sinello	30 %	20 %
		Carunchio	30 %	20 %
		Casalanguida	30 %	20 %
		Casalbordino	30 %	20 %
		Celenza sul Trigno	30 %	20 %
		Cupello	30 %	20 %
		Dogliola	30 %	20 %
		Fraine	30 %	20 %
		Fresagrandinaria	30 %	20 %
		Furci	30 %	20 %
		Gissi	30 %	20 %
		Guilmi	30 %	20 %
		Lentella	30 %	20 %

		Liscia	30 %	20 %
		Monteodorisio	30 %	20 %
		Palmoli	30 %	20 %
		Pollutri	30 %	20 %
		Roccaspinalveti	30 %	20 %
		San Buono	30 %	20 %
		San Giovanni Lipioni	30 %	20 %
		San Salvo	30 %	20 %
		Scerni	30 %	20 %
		Torrebruna	30 %	20 %
		Tufillo	30 %	20 %
		Vasto	30 %	20 %
		Villalfonsina	30 %	20 %
501	Lanciano	Altino	30 %	20 %
		Atessa	30 %	20 %
		Bomba	30 %	20 %
		Castel Frentano	30 %	20 %
		Fossacesia	30 %	20 %
		Frisa	30 %	20 %
		Lanciano	30 %	20 %
		Mozzagrogna	30 %	20 %
		Paglieta	30 %	20 %
		Pennadomo	30 %	20 %
		Rocca San Giovanni	30 %	20 %
		Roccascalegna	30 %	20 %

		San Vito Chietino	30 %	20 %
		Santa Maria Imbaro	30 %	20 %
		Sant'Eusanio del Sangro	30 %	20 %
		Torino di Sangro	30 %	20 %
		Tornareccio	30 %	20 %
		Treglio	30 %	20 %
503	Perano	Archi	30 %	20 %
		Perano	30 %	20 %

Tabella 2

Aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea

Parte II

*Elenco dei bacini di occupazione (SLL) parziali
ABRUZZO e MOLISE*

CODSLL	SLL	COMUNI	INTENSITÀ DELL'AIUTO	
			PMI	Altre imprese
505	Villa Santa Maria	Castelguidone	30 %	20 %
		Castiglione Messer Marino	30 %	20 %
		Colledimezzo	30 %	20 %
		Fallo	30 %	20 %
		Pietraferrazzana	30 %	20 %
		Schiavi di Abruzzo	30 %	20 %
		Villa Santa Maria	30 %	20 %
775	Agnone	Capracotta	30 %	20 %

		Castelverrino	30 %	20 %
		Poggio Sannita (solo la parte del territorio posta al di sotto di quota m. 650 compresa tra Acquedotto Pezzelle -confine comunale in corrispondenza del torrente Verrino-strada comunale «Coste del Mulino» dalla F.V. Verrino all'intersezione est con la strada di lottizzazione nord del PIP - strada di lottizzazione nord del PIP -Strada comunale «Coste del Mulino» dall'intersezione ovest con la strada di lottizzazione nord del PIP fino a quota 650 m sul livello del mare)	30 %	20 %
506	Campobasso	Bojano	30 %	20 %
		Campobasso	30 %	20 %
		Campochiaro	30 %	20 %
		Campodipietra	30 %	20 %
		Castropignano (solo l'area PIP delimitata dalle strade «Vetecale» e «Valli»)	30 %	20 %
		Colle d'Anchise	30 %	20 %
		Ferrazzano	30 %	20 %
		Gildone	30 %	20 %
		Guardiaregia	30 %	20 %
		Mirabello Sannitico	30 %	20 %
		Pietracatella	30 %	20 %
		Ripalimosani	30 %	20 %
		San Massimo	30 %	20 %
		San Polo Matese	30 %	20 %
Spinete	30 %	20 %		
Toro	30 %	20 %		

		Vinchiaturò	30 %	20 %
507	Casacalenda	Casacalenda	30 %	20 %
483	Castel di Sangro	Castel del Giudice	30 %	20 %
509	Santa Croce di Magliano	Bonefro	30 %	20 %
511	Trivento	Bagnoli del Trigno	30 %	20 %
		Montefalcone nel Sannio	30 %	20 %
		Montemitro	30 %	20 %
		Rocavivara	30 %	20 %
		Trivento	30 %	20 %

Tabella 3

Aree diverse da quelle delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea

Parte I

*Elenco dei bacini di occupazione (SLL) integrali
CENTRO – NORD*

CODSLL	SLL	COMUNI	INTENSITÀ DELL'AIUTO		
			PI	MI	Altre imprese
001	Avigliana	Almese	18 %	14 %	8 %
		Avigliana	18 %	14 %	8 %
		Borgone Susa	18 %	14 %	8 %
		Bruzolo	18 %	14 %	8 %
		Bussoleno	18 %	14 %	8 %
		Buttigliera Alta	18 %	14 %	8 %
		Caprie	18 %	14 %	8 %
		Caselette	18 %	14 %	8 %
		Chianocco	18 %	14 %	8 %
		Chiomonte	18 %	14 %	8 %
		Chiusa di San Michele	18 %	14 %	8 %
		Condove	18 %	14 %	8 %
		Giaglione	18 %	14 %	8 %
		Gravere	18 %	14 %	8 %
		Mattie	18 %	14 %	8 %
		Meana di Susa	18 %	14 %	8 %
Mompantero	18 %	14 %	8 %		

		Moncenisio	18 %	14 %	8 %
		Novalesa	18 %	14 %	8 %
		Rosta	18 %	14 %	8 %
		Rubiana	18 %	14 %	8 %
		San Didero	18 %	14 %	8 %
		San Giorio di Susa	18 %	14 %	8 %
		Sant'Ambrogio di Torino	18 %	14 %	8 %
		Sant'Antonino di Susa	18 %	14 %	8 %
		Susa	18 %	14 %	8 %
		Vaie	18 %	14 %	8 %
		Venaus	18 %	14 %	8 %
		Villar Dora	18 %	14 %	8 %
		Villar Focchiardo	18 %	14 %	8 %
005	Ciriè	Ala di Stura	18 %	14 %	8 %
		Balangero	18 %	14 %	8 %
		Balme	18 %	14 %	8 %
		Barbania	18 %	14 %	8 %
		Cafasse	18 %	14 %	8 %
		Cantoira	18 %	14 %	8 %
		Caselle Torinese	18 %	14 %	8 %
		Ceres	18 %	14 %	8 %
		Chialamberto	18 %	14 %	8 %
		Ciriè	18 %	14 %	8 %
		Coassolo Torinese	18 %	14 %	8 %
		Corio	18 %	14 %	8 %

		Fiano	18 %	14 %	8 %
		Front	18 %	14 %	8 %
		Germagnano	18 %	14 %	8 %
		Groscavallo	18 %	14 %	8 %
		Grosso	18 %	14 %	8 %
		La Cassa	18 %	14 %	8 %
		Lanzo Torinese	18 %	14 %	8 %
		Lemie	18 %	14 %	8 %
		Levone	18 %	14 %	8 %
		Lombardore	18 %	14 %	8 %
		Mathi	18 %	14 %	8 %
		Mezzenile	18 %	14 %	8 %
		Monastero di Lanzo	18 %	14 %	8 %
		Nole	18 %	14 %	8 %
		Pessinetto	18 %	14 %	8 %
		Rivarossa	18 %	14 %	8 %
		Robassomero	18 %	14 %	8 %
		Rocca Canavese	18 %	14 %	8 %
		San Carlo Canavese	18 %	14 %	8 %
		San Francesco al Campo	18 %	14 %	8 %
		San Maurizio Canavese	18 %	14 %	8 %
		Traves	18 %	14 %	8 %
		Usseglio	18 %	14 %	8 %
		Vallo Torinese	18 %	14 %	8 %
		Varisella	18 %	14 %	8 %

		Vauda Canavese	18 %	14 %	8 %
		Villanova Canavese	18 %	14 %	8 %
		Viu'	18 %	14 %	8 %
006	Ivrea	Albiano d'Ivrea	18 %	14 %	8 %
		Alice Superiore	18 %	14 %	8 %
		Andrate	18 %	14 %	8 %
		Azeglio	18 %	14 %	8 %
		Banchette	18 %	14 %	8 %
		Barone Canavese	18 %	14 %	8 %
		Bollengo	18 %	14 %	8 %
		Borgofranco d'Ivrea	18 %	14 %	8 %
		Borgomasino	18 %	14 %	8 %
		Brandizzo	18 %	14 %	8 %
		Brosso	18 %	14 %	8 %
		Burolo	18 %	14 %	8 %
		Caluso	18 %	14 %	8 %
		Candia Canavese	18 %	14 %	8 %
		Caravino	18 %	14 %	8 %
		Casalborgone	18 %	14 %	8 %
		Cascinette d'Ivrea	18 %	14 %	8 %
		Castagneto Po	18 %	14 %	8 %
		Chiaverano	18 %	14 %	8 %
		Chivasso	18 %	14 %	8 %
Colleretto Giacosa	18 %	14 %	8 %		
Cossano Canavese	18 %	14 %	8 %		

		Fiorano Canavese	18 %	14 %	8 %
		Fogizzo	18 %	14 %	8 %
		Ivrea	18 %	14 %	8 %
		Lessolo	18 %	14 %	8 %
		Loranzè	18 %	14 %	8 %
		Lugnacco	18 %	14 %	8 %
		Maglione	18 %	14 %	8 %
		Mazzè	18 %	14 %	8 %
		Mercenasco	18 %	14 %	8 %
		Meugliano	18 %	14 %	8 %
		Montalenghe	18 %	14 %	8 %
		Montalto Ddora	18 %	14 %	8 %
		Montanaro	18 %	14 %	8 %
		Nomaglio	18 %	14 %	8 %
		Orio Canavese	18 %	14 %	8 %
		Palazzo Canavese	18 %	14 %	8 %
		Parella	18 %	14 %	8 %
		Pavone Canavese	18 %	14 %	8 %
		Pecco	18 %	14 %	8 %
		Perosa Canavese	18 %	14 %	8 %
		Piverone	18 %	14 %	8 %
		Quagliuzzo	18 %	14 %	8 %
		Quassolo	18 %	14 %	8 %
		Romano Canavese	18 %	14 %	8 %
		Rondissone	18 %	14 %	8 %

		Rueglio	18 %	14 %	8 %
		Salerano Canavese	18 %	14 %	8 %
		Samone	18 %	14 %	8 %
		San Martino Canavese	18 %	14 %	8 %
		San Sebastiano da Po	18 %	14 %	8 %
		Scarmagno	18 %	14 %	8 %
		Settimo Rottaro	18 %	14 %	8 %
		Strambinello	18 %	14 %	8 %
		Strambino	18 %	14 %	8 %
		Torrazza Piemonte	18 %	14 %	8 %
		Trausella	18 %	14 %	8 %
		Traversella	18 %	14 %	8 %
		Verolengo	18 %	14 %	8 %
		Vestignè	18 %	14 %	8 %
		Vialfrè	18 %	14 %	8 %
		Vico Canavese	18 %	14 %	8 %
		Vische	18 %	14 %	8 %
		Vistrorio	18 %	14 %	8 %
007	Pinerolo	Airasca	18 %	14 %	8 %
		Angrogna	18 %	14 %	8 %
		Bobbio Pellice	18 %	14 %	8 %
		Bricherasio	18 %	14 %	8 %
		Buriasco	18 %	14 %	8 %
		Cantalupa	18 %	14 %	8 %
		Castagnole Piemonte	18 %	14 %	8 %

		Cavour	18 %	14 %	8 %
		Cercenasco	18 %	14 %	8 %
		Cumiana	18 %	14 %	8 %
		Frossasco	18 %	14 %	8 %
		Garzigliana	18 %	14 %	8 %
		Luserna San Giovanni	18 %	14 %	8 %
		Lusernetta	18 %	14 %	8 %
		Macello	18 %	14 %	8 %
		None	18 %	14 %	8 %
		Osasco	18 %	14 %	8 %
		Osasio	18 %	14 %	8 %
		Pinerolo	18 %	14 %	8 %
		Piscina	18 %	14 %	8 %
		Prarostino	18 %	14 %	8 %
		Roletto	18 %	14 %	8 %
		Rorà	18 %	14 %	8 %
		San Pietro Val Lemina	18 %	14 %	8 %
		San Secondo di Pinerolo	18 %	14 %	8 %
		Scalenghe	18 %	14 %	8 %
		Torre Pellice	18 %	14 %	8 %
		Vigone	18 %	14 %	8 %
		Villar Pellice	18 %	14 %	8 %
		Virle Piemonte	18 %	14 %	8 %
		Volvera	18 %	14 %	8 %
008	Rivarolo Canavese	Agliè	18 %	14 %	8 %

	Alpette	18 %	14 %	8 %
	Bairo	18 %	14 %	8 %
	Baldissero Canavese	18 %	14 %	8 %
	Borgiallo	18 %	14 %	8 %
	Bosconero	18 %	14 %	8 %
	Busano	18 %	14 %	8 %
	Canischio	18 %	14 %	8 %
	Castellamonte	18 %	14 %	8 %
	Castelnuovo Nigra	18 %	14 %	8 %
	Ceresole Reale	18 %	14 %	8 %
	Chiesanuova	18 %	14 %	8 %
	Ciconio	18 %	14 %	8 %
	Cintano	18 %	14 %	8 %
	Colleretto Castelnuovo	18 %	14 %	8 %
	Cuceglio	18 %	14 %	8 %
	Cuorgnè	18 %	14 %	8 %
	Favria	18 %	14 %	8 %
	Feletto	18 %	14 %	8 %
	Forno Canavese	18 %	14 %	8 %
	Frassinetto	18 %	14 %	8 %
	Ingria	18 %	14 %	8 %
	Issiglio	18 %	14 %	8 %
	Locana	18 %	14 %	8 %
	Lusigliè	18 %	14 %	8 %
	Noasca	18 %	14 %	8 %

		Oglianico	18 %	14 %	8 %
		Ozegna	18 %	14 %	8 %
		Pertusio	18 %	14 %	8 %
		Pont-Canavese	18 %	14 %	8 %
		Prascorsano	18 %	14 %	8 %
		Pratiglione	18 %	14 %	8 %
		Ribordone	18 %	14 %	8 %
		Rivara	18 %	14 %	8 %
		Rivarolo Canavese	18 %	14 %	8 %
		Ronco Canavese	18 %	14 %	8 %
		Salassa	18 %	14 %	8 %
		San Colombano Belmonte	18 %	14 %	8 %
		San Giorgio Canavese	18 %	14 %	8 %
		San Giusto Canavese	18 %	14 %	8 %
		San Ponso	18 %	14 %	8 %
		Sparone	18 %	14 %	8 %
		Torre Canavese	18 %	14 %	8 %
		Valperga	18 %	14 %	8 %
		Valprato Soana	18 %	14 %	8 %
		Vidracco	18 %	14 %	8 %
324	Carrara	Ortonovo	18 %	14 %	8 %
		Carrara	18 %	14 %	8 %
325	Massa	Massa	18 %	14 %	8 %
		Montignoso	18 %	14 %	8 %
328	Castelnuovo di	Camporgiano	18 %	14 %	8 %

	Garfagnana	Careggine	18 %	14 %	8 %
		Castelnuovo di Garfagnana	18 %	14 %	8 %
		Castiglione di Garfagnana	18 %	14 %	8 %
		Fosciandora	18 %	14 %	8 %
		Giuncugnano	18 %	14 %	8 %
		Minucciano	18 %	14 %	8 %
		Piazza al Serchio	18 %	14 %	8 %
		Pieve Fosciana	18 %	14 %	8 %
		San Romano in Garfagnana	18 %	14 %	8 %
		Sillano	18 %	14 %	8 %
		Vagli sotto	18 %	14 %	8 %
		Villa Collemantina	18 %	14 %	8 %
343	Piombino	Campiglia Marittima	18 %	14 %	8 %
		Castagneto Carducci	18 %	14 %	8 %
		Piombino	18 %	14 %	8 %
		San Vincenzo	18 %	14 %	8 %
		Sassetta	18 %	14 %	8 %
		Suvereto	18 %	14 %	8 %
373	Roccastrada	Chiusdino	18 %	14 %	8 %
		Monticiano	18 %	14 %	8 %
		Montieri	18 %	14 %	8 %
		Roccastrada	18 %	14 %	8 %
404	Velletri	Albano Laziale	18 %	14 %	8 %
		Ariccia	18 %	14 %	8 %
		Artena	18 %	14 %	8 %

		Carpineto Romano	18 %	14 %	8 %
		Castel Gandolfo	18 %	14 %	8 %
		Colleferro	18 %	14 %	8 %
		Gavignano	18 %	14 %	8 %
		Genzano di Roma	18 %	14 %	8 %
		Gorga	18 %	14 %	8 %
		Lanuvio	18 %	14 %	8 %
		Lariano	18 %	14 %	8 %
		Montelanico	18 %	14 %	8 %
		Nemi	18 %	14 %	8 %
		Segni	18 %	14 %	8 %
		Valmontone	18 %	14 %	8 %
		Velletri	18 %	14 %	8 %
406	Castelforte	Coreno Ausonio	18 %	14 %	8 %
		Castelforte	18 %	14 %	8 %
		Santi Cosma e Damiano	18 %	14 %	8 %
407	Cori	Cori	18 %	14 %	8 %
		Rocca Massima	18 %	14 %	8 %
410	Latina	Bassiano	18 %	14 %	8 %
		Cisterna di Latina	18 %	14 %	8 %
		Latina	18 %	14 %	8 %
		Norma	18 %	14 %	8 %
		Sermoneta	18 %	14 %	8 %
		Sezze	18 %	14 %	8 %
411	Priverno	Maenza	18 %	14 %	8 %

		Priverno	18 %	14 %	8 %
		Prossedi	18 %	14 %	8 %
		Roccagorga	18 %	14 %	8 %
		Roccasecca dei Volsci	18 %	14 %	8 %
415	Frosinone	Alatri	18 %	14 %	8 %
		Amaseno	18 %	14 %	8 %
		Anagni	18 %	14 %	8 %
		Arnara	18 %	14 %	8 %
		Boville Ernica	18 %	14 %	8 %
		Castro dei Volsci	18 %	14 %	8 %
		Ceccano	18 %	14 %	8 %
		Ceprano	18 %	14 %	8 %
		Colleparado	18 %	14 %	8 %
		Falvaterra	18 %	14 %	8 %
		Ferentino	18 %	14 %	8 %
		Filettino	18 %	14 %	8 %
		Frosinone	18 %	14 %	8 %
		Fumone	18 %	14 %	8 %
		Giuliano di Roma	18 %	14 %	8 %
		Guarcino	18 %	14 %	8 %
		Monte San Giovanni Campano	18 %	14 %	8 %
		Morolo	18 %	14 %	8 %
		Paliano	18 %	14 %	8 %
Pastena	18 %	14 %	8 %		
Patrica	18 %	14 %	8 %		

		Pico	18 %	14 %	8 %
		Piglio	18 %	14 %	8 %
		Pofi	18 %	14 %	8 %
		Ripi	18 %	14 %	8 %
		Serrone	18 %	14 %	8 %
		Sgurgola	18 %	14 %	8 %
		Strangolagalli	18 %	14 %	8 %
		Supino	18 %	14 %	8 %
		Torrice	18 %	14 %	8 %
		Trevi nel Lazio	18 %	14 %	8 %
		Vallecorsa	18 %	14 %	8 %
		Veroli	18 %	14 %	8 %
		Vico nel Lazio	18 %	14 %	8 %
Villa Santo Stefano	18 %	14 %	8 %		
416	Sora	Arpino	18 %	14 %	8 %
		Balsorano	18 %	14 %	8 %
		Broccostella	18 %	14 %	8 %
		Campoli Appennino	18 %	14 %	8 %
		Castelliri	18 %	14 %	8 %
		Fontechiari	18 %	14 %	8 %
		Isola del Liri	18 %	14 %	8 %
		Pescosolido	18 %	14 %	8 %
		Posta Fibreno	18 %	14 %	8 %
		Sora	18 %	14 %	8 %
Vicalvi	18 %	14 %	8 %		

090	Desio	Albate	18 %	14 %	8 %
		Arosio	18 %	14 %	8 %
		Barlassina	18 %	14 %	8 %
		Besana in Brianza	18 %	14 %	8 %
		Biassono	18 %	14 %	8 %
		Bovisio-Masciago	18 %	14 %	8 %
		Briosco	18 %	14 %	8 %
		Cabiate	18 %	14 %	8 %
		Carate Brianza	18 %	14 %	8 %
		Carugo	18 %	14 %	8 %
		Ceriano Laghetto	18 %	14 %	8 %
		Cesano Maderno	18 %	14 %	8 %
		Cogliate	18 %	14 %	8 %
		Desio	18 %	14 %	8 %
		Giussano	18 %	14 %	8 %
		Inverigo	18 %	14 %	8 %
		Lazzate	18 %	14 %	8 %
		Lentate sul Seveso	18 %	14 %	8 %
		Limbate	18 %	14 %	8 %
		Lissone	18 %	14 %	8 %
		Lurago d'Erba	18 %	14 %	8 %
		Macherio	18 %	14 %	8 %
Mariano Comense	18 %	14 %	8 %		
Meda	18 %	14 %	8 %		
Misinto	18 %	14 %	8 %		

		Muggiò	18 %	14 %	8 %
		Nova Milanese	18 %	14 %	8 %
		Renate	18 %	14 %	8 %
		Seregno	18 %	14 %	8 %
		Seveso	18 %	14 %	8 %
		Solaro	18 %	14 %	8 %
		Sovico	18 %	14 %	8 %
		Triuggio	18 %	14 %	8 %
		Varedo	18 %	14 %	8 %
		Vedano al Lambro	18 %	14 %	8 %
		Veduggio con Colzano	18 %	14 %	8 %
		Verano Brianza	18 %	14 %	8 %
072	Gallarate	Albizzate	18 %	14 %	8 %
		Arsago Seprio	18 %	14 %	8 %
		Besnate	18 %	14 %	8 %
		Cairate	18 %	14 %	8 %
		Cardano al Campo	18 %	14 %	8 %
		Carnago	18 %	14 %	8 %
		Caronno Varesino	18 %	14 %	8 %
		Casorate Sempione	18 %	14 %	8 %
		Cassano Magnago	18 %	14 %	8 %
		Cavaria con Premezzo	18 %	14 %	8 %
		Ferno	18 %	14 %	8 %
		Gallarate	18 %	14 %	8 %
		Golasecca	18 %	14 %	8 %

		Jerago con Orago	18 %	14 %	8 %
		Lonate Pozzolo	18 %	14 %	8 %
		Oggiona con Santo Stefano	18 %	14 %	8 %
		Samarate	18 %	14 %	8 %
		Solbiate Arno	18 %	14 %	8 %
		Somma Lombardo	18 %	14 %	8 %
		Sumirago	18 %	14 %	8 %
		Vizzola Ticino	18 %	14 %	8 %
214	Este	Baone	18 %	14 %	8 %
		Carceri	18 %	14 %	8 %
		Cinto Euganeo	18 %	14 %	8 %
		Este	18 %	14 %	8 %
		Granze	18 %	14 %	8 %
		Ospedaletto Euganeo	18 %	14 %	8 %
		Ponso	18 %	14 %	8 %
		Saletto	18 %	14 %	8 %
		Santa Margherita d'Adige	18 %	14 %	8 %
		Sant'Elena	18 %	14 %	8 %
		Sant'Urbano	18 %	14 %	8 %
		Vighizzolo d'Este	18 %	14 %	8 %
		Villa Estense	18 %	14 %	8 %
216	Montagnana	Casale di Scodosia	18 %	14 %	8 %
		Castelbaldo	18 %	14 %	8 %
		Megliadino San Fidenzio	18 %	14 %	8 %
		Megliadino San Vitale	18 %	14 %	8 %

		Merlara	18 %	14 %	8 %
		Montagnana	18 %	14 %	8 %
		Urbana	18 %	14 %	8 %
313	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	18 %	14 %	8 %
		Ancarano	18 %	14 %	8 %
		Arquata del Tronto	18 %	14 %	8 %
		Ascoli Piceno	18 %	14 %	8 %
		Castel di Lama	18 %	14 %	8 %
		Castorano	18 %	14 %	8 %
		Civitella del Tronto	18 %	14 %	8 %
		Colli del Tronto	18 %	14 %	8 %
		Folignano	18 %	14 %	8 %
		Maltignano	18 %	14 %	8 %
		Roccafluvione	18 %	14 %	8 %
		Sant'Egidio alla Vibrata	18 %	14 %	8 %
		Spinetoli	18 %	14 %	8 %
		Valle Castellana	18 %	14 %	8 %
Venarotta	18 %	14 %	8 %		
314	Comunanza	Amandola	18 %	14 %	8 %
		Comunanza	18 %	14 %	8 %
		Force	18 %	14 %	8 %
		Montefalcone Appennino	18 %	14 %	8 %
		Montefortino	18 %	14 %	8 %
		Montegallo	18 %	14 %	8 %
		Monteleone di Fermo	18 %	14 %	8 %

		Montelparo	18 %	14 %	8 %
		Montemonaco	18 %	14 %	8 %
		Palmiano	18 %	14 %	8 %
		Santa Vittoria in Matenano	18 %	14 %	8 %
		Smerillo	18 %	14 %	8 %
320	Offida	Appignano del Tronto	18 %	14 %	8 %
		Castignano	18 %	14 %	8 %
		Cossignano	18 %	14 %	8 %
		Montalto delle Marche	18 %	14 %	8 %
		Montedinove	18 %	14 %	8 %
		Offida	18 %	14 %	8 %
		Rotella	18 %	14 %	8 %
327	Barga	Bagni di Lucca	18 %	14 %	8 %
		Barga	18 %	14 %	8 %
		Borgo a Mozzano	18 %	14 %	8 %
		Coreglia Antelminelli	18 %	14 %	8 %
		Fabbriche di Vallico	18 %	14 %	8 %
		Galliciano	18 %	14 %	8 %
		Molazzana	18 %	14 %	8 %
		Vergemoli	18 %	14 %	8 %
339	Prato	Agliaia	18 %	14 %	8 %
		Cantagallo	18 %	14 %	8 %
		Carmignano	18 %	14 %	8 %
		Montale	18 %	14 %	8 %
		Montemurlo	18 %	14 %	8 %

		Poggio a Caiano	18 %	14 %	8 %
		Prato	18 %	14 %	8 %
		Vaiano	18 %	14 %	8 %
		Vernio	18 %	14 %	8 %
348	Pomarance	Castelnuovo di Val di Cecina	18 %	14 %	8 %
		Monterotondo Marittimo	18 %	14 %	8 %
		Monteverdi Marittimo	18 %	14 %	8 %
		Pomarance	18 %	14 %	8 %
405	Aprilia	Aprilia	18 %	14 %	8 %
		Anzio	18 %	14 %	8 %
		Nettuno	18 %	14 %	8 %
295	Fabriano	Cerreto d'Esi	18 %	14 %	8 %
		Fabriano	18 %	14 %	8 %
		Esanatoglia	18 %	14 %	8 %
		Matelica	18 %	14 %	8 %
299	Sassoferrato	Genga	18 %	14 %	8 %
		Sassoferrato	18 %	14 %	8 %
177	Castagnaro	Castagnaro	18 %	14 %	8 %
		Villa Bartolomea	18 %	14 %	8 %

Tabella 3

Aree diverse da quelle delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea

Parte II

*Elenco dei bacini di occupazione (SLL) parziali
CENTRO – NORD*

CODSLL	SLL	COMUNI	INTENSITÀ DELL'AIUTO		
			PI	MI	Altre imprese
230	Gorizia	Gorizia [sole le seguenti circoscrizioni: Piedimonte del Calvario, S.Andrea, S. Rocco -S.Anna e Madonnina del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato via Livio Ceccotti che prosegue lungo la sponda destra del fiume Isonzo)]	18 %	14 %	8 %
		Savogna d'Isonzo	18 %	14 %	8 %
231	Monfalcone	Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno)	18 %	14 %	8 %
		Doberdò del Lago	18 %	14 %	8 %
		Grado (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo ad eccezione della frazione di Fossalun)	18 %	14 %	8 %
		Monfalcone (l'intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo)	18 %	14 %	8 %
		Ronchi dei Legionari	18 %	14 %	8 %
		San Giorgio di Nogaro	18 %	14 %	8 %
		Staranzano	18 %	14 %	8 %
		Torviscosa	18 %	14 %	8 %

232	Trieste	Duino-Aurisina (si tratta delle frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana e corrispondente parte del demanio marittimo)	18 %	14 %	8 %
		Monrupino (si tratta della zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Ferneti, che in parte rientra nel comune di Trieste)	18 %	14 %	8 %
		Muggia	18 %	14 %	8 %
		San Dorligo della Valle (si tratta della zona rientrante nell'Ente Zona Industriale di Trieste, una parte della quale è situata nel comune di Trieste)	18 %	14 %	8 %
		Sgonico	18 %	14 %	8 %
		Trieste [solo le seguenti circoscrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola- Valmaura-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)]	18 %	14 %	8 %
223	Trecenta	Bagnolo di Po	18 %	14 %	8 %
		Stienta	18 %	14 %	8 %
		Trecento	18 %	14 %	8 %
209	Cavarzere	Cavarzere	18 %	14 %	8 %
		Cona	18 %	14 %	8 %
		Pettorazza Grimani	18 %	14 %	8 %
212	Venezia	Chioggia [sole le seguenti zone o quartieri: Canali, Saloni, B.S.Giovanni (compresa zona portuale di Val da Rio), Sottomarina centro, Sottomarina spiaggia]	18 %	14 %	8 %
		Venezia (le seguenti zone o quartieri: Giudecca-Saccafisola, Murano-Sant'Erasmus, Burano-Mazzorbo-Torcello, Pellestrina-S.Pietro in Volta, Zona portuale del Comune di Venezia, Venezia arsenale, Marghera-Catene-Malcontenta)	18 %	14 %	8 %

218	Adria	Adria	18 %	14 %	8 %
		Corsola	18 %	14 %	8 %
		Papozze	18 %	14 %	8 %
219	Badia Polesine	Giacciano con Baruchella	18 %	14 %	8 %
180	Legnago	Terrazzo	18 %	14 %	8 %
221	Porto Tolle	Loreo	18 %	14 %	8 %
		Rosolina	18 %	14 %	8 %
265	Comacchio	Comacchio (sole le sezioni censuarie 6, 17, 21, 33 e 35)	18 %	14 %	8 %
		Migliarino	18 %	14 %	8 %
		Migliaro	18 %	14 %	8 %
		Ostellato	18 %	14 %	8 %
266	Copparo	Copparo (sole le sezioni censuarie 16, dalla 24 alla 29, 32, dalla 34 alla 44, dalla 46 alla 51, dalla 73 alla 77, dalla 79 alla 84, 106)	18 %	14 %	8 %
		Formignana	18 %	14 %	8 %
		Ro (sole le sezioni censuarie 2, 12, 13 e 19)	18 %	14 %	8 %
		Tresigallo	18 %	14 %	8 %
267	Ferrara	Canaro	18 %	14 %	8 %
		Ferrara (sole le Circostrizioni Nord-Ovest e Nord ad esclusione delle sezioni censuarie dalla 626 alla 644, dalla 646 alla 673, dalla 680 alla 682)	18 %	14 %	8 %
		Fiesso Umbertiano	18 %	14 %	8 %
		Occhiobello	18 %	14 %	8 %
270	Ravenna	Ravenna (sole le frazioni geografiche)	18 %	14 %	8 %

		Camerlona limitatamente alla sezione censuaria 1427, Casalborsetti-Primaro, Fornace Zarattini, Lido di Magnavacca, Lido Adriano limitatamente alle sezioni censuarie 1614, 2441 e 2309, Lido di Dante limitatamente alla sezione censuaria 1685, Mandriole, Marina di Ravenna, Marina Romea, Mezzano limitatamente alle sezioni censuarie da 1085 a 1094, Piallassa Baiona, Piallassa Piombone, Piangipane limitatamente alle sezioni di censimento da 1461 a 1464 e 1467, Pineta di Classe 1, Pineta di Classe 2, Pineta S.Vitale, Porto Corsini, Punta Marina Terme escluse le sezioni di censimento 1379 e 1381, Ravenna frazione prima limitatamente alle sezioni censuarie da 759 a 762, Ravenna frazione terza limitatamente alle sezioni censuarie da 612 a 637, da 668 a 684, da 689 a 692, 695, 705, da 769 a 775, da 779 a 780, da 786 a 797, da 799 a 804, da 2429 a 2430 e 2432, S.Michele limitatamente alla sezione censuaria 1519, Torri limitatamente alle sezioni censuarie 1153, 1155, 1156, da 1159 a 1162, S.Romualdo limitatamente alle sezioni censuarie da 1163 a 1165 e 1171, Sant'Alberto limitatamente alle sezioni censuarie 894, 895, da 898 a 904, da 936 a 942, da 944 a 950, S.Antonio limitatamente alla sezione censuaria 1248, Savio limitatamente alle sezioni censuarie 1965 e 1978)	18 %	14 %	8 %
323	Aulla	Aulla (sole le seguenti sezioni censuarie: 4, da 6 a 11, da 13 a 18, da 20 a 75)	18 %	14 %	8 %
		Casola in Lunigiana	18 %	14 %	8 %
		Fivizzano	18 %	14 %	8 %
334	San Marcello Pistoiese	Piteglio	18 %	14 %	8 %
		San Marcello Pistoiese	18 %	14 %	8 %

368	Follonica	Massa Marittima	18 %	14 %	8 %
384	Spoleto	Campello sul Clitunno	18 %	14 %	8 %
		Spoleto	18 %	14 %	8 %
378	Foligno	Foligno [l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie: dalla 1 alla 48, dalla 50 alla 56, 61 e 62; dalla 66 alla 93, dalla 99 alla 134, 136 (parte: esattamente l'area di forma quadrangolare di 150 ha circa posta a sud est dell'abitato di Sterpete), dalla 137 alla 141, 143 e 144, dalla 146 alla 170, dalla 181 alla 186, 187 (fascia a nord-est del torrente Teverone di 1.500 m di ampiezza), dalla 188 alla 190, dalla 197 alla 205, dalla 207 alla 233, 247, dalla 249 alla 261, 283, 284, 290, 293, 382, 383, 401, 414, dalla 417 alla 419, dalla 425 alla 429, dalla 435 alla 437, 439 e 440]	18 %	14 %	8 %
		Trevi	18 %	14 %	8 %
379	Gualdo Tadino	Gualdo Tadino	18 %	14 %	8 %
		Nocera Umbra	18 %	14 %	8 %
		Valtopina	18 %	14 %	8 %
		Narni (l'intero territorio comunale con esclusione delle sezioni censuarie dalla 1 alla 10, dalla 12 alla 26, 28, 29, dalla 105 alla 117, 121)	18 %	14 %	8 %
		Terni (l'intero territorio comunale, escluse le sezioni censuarie dalla 1 alla 4, dalla 7 alla 15, 17, 19, dalla 23 alla 42, dalla 51 alla 57, dalla 85 alla 99, dalla 101 alla 109, dalla 111 alla 119, dalla 121 alla 123, dalla 125 alla 152, dalla 154 alla 159, dalla 161 alla 167, dalla 169 alla 200, dalla 202 alla 245, dalla 249 alla 258, dalla 264 alla 285, dalla 287 alla 324, dalla 328 alla 374, 613, 614, 617, dalla 619 alla 656, dalla 658 alla 683, dalla 704 alla 706, 712, 713, 733)	18 %	14 %	8 %

302	Camerino	Camerino	18 %	14 %	8 %
		Castelraimondo	18 %	14 %	8 %
413	Cassino	Aquino	18 %	14 %	8 %
		Arce	18 %	14 %	8 %
		Ausonia	18 %	14 %	8 %
		Cassino	18 %	14 %	8 %
		Castelnuovo Parano	18 %	14 %	8 %
		Castrocielo	18 %	14 %	8 %
		Cervaro	18 %	14 %	8 %
		Colfelice	18 %	14 %	8 %
		Fontana Liri	18 %	14 %	8 %
		Piedimonte San Germano	18 %	14 %	8 %
		Pignataro Interamna	18 %	14 %	8 %
		Roccasecca	18 %	14 %	8 %
		San Giorgio a Liri	18 %	14 %	8 %
		San Vittore del Lazio	18 %	14 %	8 %
		Sant’Ambrogio sul Garigliano	18 %	14 %	8 %
		Sant’Andrea del Garigliano	18 %	14 %	8 %
		Sant’Apollinare	18 %	14 %	8 %
Vallemaio	18 %	14 %	8 %		
Villa Santa Lucia	18 %	14 %	8 %		
062	Cairo Montenotte	Altare (solo le seguenti zone censuarie: dalla 1 alla 14)	18 %	14 %	8 %
		Cairo Montenotte (solo le seguenti sezioni censuarie 14, 15, 18, 19, dalla 24 alla 30, dalla 32 alla 34, dalla 36 alla 39, dalla 44 alla 51, 55 solo per la parte a nord della linea ferroviaria.)	18 %	14 %	8 %

		Carcare	18 %	14 %	8 %
		Cengio	18 %	14 %	8 %
		Cosseria (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 14 alla 16)	18 %	14 %	8 %
		Dego (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 3, dalla 5 alla 12, dalla 18 alla 31)	18 %	14 %	8 %
		Millesimo	18 %	14 %	8 %
		Roccavignale	18 %	14 %	8 %
063	Finale Ligure	Finale Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie: 3, 13, 20, 27, 29, 32, 34, dalla 51 alla 54.)	18 %	14 %	8 %
		Bergeggi (solo la sezione censuaria 7)	18 %	14 %	8 %
		Pontinvrea	18 %	14 %	8 %
		Quiliano (solo le seguenti sezioni censuarie: 8, dalla 16 alla 21, dalla 27 alla 34, 36, 37, dalla 42 alla 47.)	18 %	14 %	8 %
064	Savona	Savona (solo ambito portuale e le seguenti sezioni censuarie: 2, 10, 114, 115, 118, 119, 121, dalla 123 alla 127, dalla 129 alla 132)	18 %	14 %	8 %
		Vado Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 13, 24, 27)	18 %	14 %	8 %
		Vezi Portio	18 %	14 %	8 %
		Carasco (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 1 alla 11, dalla 13 alla 16, 19, 20)	18 %	14 %	8 %
065	Chiavari	Chiavari (solo le seguenti sezioni censuarie: dalla 8 alla 10, 15, 23, 28, 40, 41, 44, 45, 47, 49, dalla 51 alla 53, 80, 87, 88, 99)	18 %	14 %	8 %
		Cicagna	18 %	14 %	8 %
		Coreglia Ligure	18 %	14 %	8 %
		Lavagna (solo le seguenti sezioni censuarie: 1, 3, 6, dalla 12 alla 16, dalla 19 alla 21, 29, 31, 32, 42)	18 %	14 %	8 %
		Leivi	18 %	14 %	8 %

		Moconesi (solo le sezioni censuarie: dalla 1 alla 18)	18 %	14 %	8 %
		Ne (solo le seguenti sezioni censuarie: 5, 6, dalla 19 alla 21, dalla 28 alla 32, 39, 41)	18 %	14 %	8 %
		Onero	18 %	14 %	8 %
		San Colombano Certenoli	18 %	14 %	8 %
		Tribogna	18 %	14 %	8 %
066	Genova	Arenzano (solo le seguenti sezioni censuarie dalla 32 alla 35, 37, 40)	18 %	14 %	8 %
		Avegno	18 %	14 %	8 %
		Bargagli	18 %	14 %	8 %
		Busalla (solo le seguenti sezioni censuarie: dalla 6 alla 11, 13, 14)	18 %	14 %	8 %
		Casella	18 %	14 %	8 %
		Ceranesi (solo le seguenti sezioni censuarie: 20, 22, 24, 44, 45)	18 %	14 %	8 %
		Cogoleto (solo le sezioni censuarie 23 e 35)	18 %	14 %	8 %
		Davagna	18 %	14 %	8 %
		Genova (solo ambito portuale e le seguenti sezioni censuarie dalla 24 alla 27, dalla 29 alla 97, dalla 101 alla 106, dalla 108 alla 112, dalla 153 alla 159, dalla 166 alla 179, dalla 189 alla 194, dalla 200 alla 215, 217, 229, 230, 239, 266, 281, 328, dalla 334 alla 343, dalla 350 alla 364, 367, dalla 374 alla 377, dalla 390 alla 393, dalla 431 alla 433, 461, 520, dalla 522 alla 524, dalla 542 alla 620, 661, 663, 705, 706, dalla 709 alla 725, dalla 801 alla 829, dalla 831 alla 835, 839, 841, dalla 844 alla 847, dalla 853 alla 872, dalla 877 alla 881, 891, dalla 895 alla 899, dalla 960 alla 1025, dalla 1047 alla 1049, dalla 1083 alla 1085, 1089, 1090, 1099, 1107, dalla 1114 alla 1122, dalla 1191 alla 1193, 1363, 1367, 1712, 1753, 1754, 2718, dalla 3103 alla 3112)	18 %	14 %	8 %

		Isola del Cantone (solo le seguenti sezioni censuarie: dalla 1 alla 7, 12, 13, 15, 16, 22, 37)	18 %	14 %	8 %
		Montoggio	18 %	14 %	8 %
		Ronco Scrivia (solo le seguenti sezioni censuarie: 1, 2, 4, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27)	18 %	14 %	8 %
		Sant'Olcese (solo le seguenti sezioni censuarie: 7, 8, dalla 11 alla 13, 15, 26, dalla 32 alla 35)	18 %	14 %	8 %
		Savignone (solo le seguenti sezioni censuarie: dalla 3 alla 6, 12, 17, 18)	18 %	14 %	8 %
		Serra Riccò (solo la sezione censuaria 13)	18 %	14 %	8 %
		Sori (solo le seguenti sezioni censuarie: dalla 5 alla 13, dalla 15 alla 17, 25, 26)	18 %	14 %	8 %
067	Masone	Sassello	18 %	14 %	8 %
069	Sestri Levante	Casarza Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie: 5, 8, 9, dalla 11 alla 14, dalla 16 alla 20)	18 %	14 %	8 %
		Sestri Levante (solo le seguenti sezioni censuarie: dalla 2 alla 4, dalla 10 alla 13, 26, 27, dalla 30 alla 33, 36, 38, 39, dalla 48 alla 52, 58, 59, dalla 61 alla 63)	18 %	14 %	8 %
070	La Spezia	Arcola (solo le seguenti sezioni censuarie 7, dalla 25 alla 29, 31, 32, 38, 39, dalla 41 alla 47)	18 %	14 %	8 %
		Bolano (solo le seguenti sezioni censuarie 17, 25, 37, dalla 41 alla 43, 45)	18 %	14 %	8 %
		Follo (solo le seguenti sezioni censuarie: dalla 1 alla 9, dalla 24 alla 29, 31, 32)	18 %	14 %	8 %
		La Spezia (solo ambito portuale compreso arsenale e le seguenti sezioni censuarie: 26, 27, 473, dalla 487 alla 489, 492, 494, dalla 497 alla 500, dalla 527 alla 530, 547, 549, 550, 557, 562, 565, dalla 568 alla 570, 574, 575, dalla 577 alla 579, 628, 629, 687, 688, 821, dalla 824 alla 954)	18 %	14 %	8 %

		Santo Stefano di Magra (solo le seguenti sezioni censuarie: 6, dalla 11 alla 18, dalla 24 alla 31)	18 %	14 %	8 %
		Sarzana [limitatamente alle sezioni censuarie inserite nelle unità urbanistiche 20*, 34, 40, 41, 50*, 51*, 55 - (*) la parte delle unità urbanistiche coincidente con ob.2]	18 %	14 %	8 %
		Vezzano Ligure (solo le seguenti sezioni censuarie: 9, 10, dalla 15 alla 26, dalla 41 alla 47)	18 %	14 %	8 %
009	Torino	Alpignano	18 %	14 %	8 %
		Beinasco			
		Borgaro Torinese			
		Bruino	18 %	14 %	8 %
		Candiolo	18 %	14 %	8 %
		Castiglione Torinese	18 %	14 %	8 %
		Cinzano	18 %	14 %	8 %
		Coazze	18 %	14 %	8 %
		Collegno	18 %	14 %	8 %
		Druento	18 %	14 %	8 %
		Gassino Torinese	18 %	14 %	8 %
		Giaveno	18 %	14 %	8 %
		Givoletto	18 %	14 %	8 %
		Grugliasco	18 %	14 %	8 %
		La Loggia	18 %	14 %	8 %
Leini	18 %	14 %	8 %		

	Moncalieri (l'intero territorio comunale con esclusione dell'area collinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Pecetto, Trofarello, il fiume Po e delimitata da strada Moriando, strada Revigliasco, via Cavour, stazione ferroviaria)	18 %	14 %	8 %
	Nichelino	18 %	14 %	8 %
	Orbassano	18 %	14 %	8 %
	Pecetto Torinese	18 %	14 %	8 %
	Pianezza	18 %	14 %	8 %
	Piobesi Torinese	18 %	14 %	8 %
	Piossasco	18 %	14 %	8 %
	Reano	18 %	14 %	8 %
	Rivalba	18 %	14 %	8 %
	Rivalta di Torino	18 %	14 %	8 %
	Rivoli	18 %	14 %	8 %
	San Benigno Canavese	18 %	14 %	8 %
	San Gillio	18 %	14 %	8 %
	San Mauro Torinese	18 %	14 %	8 %
	San Raffaele Cimena	18 %	14 %	8 %
	Sangano	18 %	14 %	8 %
	Sciolze	18 %	14 %	8 %
	Settimo Torinese	18 %	14 %	8 %
	Torino (solo i seguenti quartieri: Mirafiori Sud, Rebaudengo-Falchera-Villaretto, Madonna di Campagna-Lanzo, Regio Parco-Barca-Bertolla)	18 %	14 %	8 %
	Trana	18 %	14 %	8 %
	Trofarello	18 %	14 %	8 %

		Val della Torre	18 %	14 %	8 %
		Valgioie	18 %	14 %	8 %
		Venaria Reale	18 %	14 %	8 %
		Villarbasse	18 %	14 %	8 %
		Vinovo	18 %	14 %	8 %
		Volpiano	18 %	14 %	8 %
010	Villar Perosa	Perosa Argentina	18 %	14 %	8 %
		Pinasca	18 %	14 %	8 %
		Porte	18 %	14 %	8 %
		San Germano Chisone	18 %	14 %	8 %
		Villar Perosa	18 %	14 %	8 %
051	Pont Saint Martin	Pont Saint Martin (solo le seguenti sezioni censuarie: 5, 6, 11)	18 %	14 %	8 %
		Donnas	18 %	14 %	8 %
		Bard	18 %	14 %	8 %
		Hône (solo la sezione censuaria 2)	18 %	14 %	8 %
		Arnad	18 %	14 %	8 %
		Verrès (solo le sezioni censuarie 4 e 10)	18 %	14 %	8 %
		Issogne	18 %	14 %	8 %
Chandepraz	18 %	14 %	8 %		
053	Aosta	Fenis	18 %	14 %	8 %
		Saint Marcel	18 %	14 %	8 %
		Brissogne	18 %	14 %	8 %
		Pollein	18 %	14 %	8 %
		Aosta (solo le seguenti sezioni censuarie: 78, dalla 80 alla 83, 86, 87, dalla 120 alla 124, 133, 134, 137, 199, 204, 208, 250)	18 %	14 %	8 %

071	Busto Arsizio	Arconate	18 %	14 %	8 %
		Buscate	18 %	14 %	8 %
		Busto Garolfo	18 %	14 %	8 %
		Busto Arsizio (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: da 1 a 3, da 12 a 15, 29, da 33 a 51, 56, da 88 a 92, da 95 a 97, 8888)	18 %	14 %	8 %
		Canegrate	18 %	14 %	8 %
		Casorezzo	18 %	14 %	8 %
		Castano Primo	18 %	14 %	8 %
		Castellanza (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 2, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 26)	18 %	14 %	8 %
		Cerro Maggiore	18 %	14 %	8 %
		Cuggiono	18 %	14 %	8 %
		Dairago	18 %	14 %	8 %
		Fagnano Olona	18 %	14 %	8 %
		Gorla Maggiore	18 %	14 %	8 %
		Gorla Minore	18 %	14 %	8 %
		Inveruno	18 %	14 %	8 %
		Legnano (con esclusione delle seguenti sezioni censuarie: 1, 2, da 4 a 11, da 29 a 36, da 39 a 43, 49, 50)	18 %	14 %	8 %
		Magnago	18 %	14 %	8 %
		Marnate	18 %	14 %	8 %
		Nosate	18 %	14 %	8 %
		Olgiate Olona	18 %	14 %	8 %
Rescaldina	18 %	14 %	8 %		
Robecchetto con Induno	18 %	14 %	8 %		
San Giorgio su Legnano	18 %	14 %	8 %		

		Solbiate Olona	18 %	14 %	8 %
		Turbigo	18 %	14 %	8 %
		Vanzaghelo	18 %	14 %	8 %
		Villa Cortese	18 %	14 %	8 %